

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Strumenti Finanziari legati ad Indici
(Base Prospectus for Index Linked Securities)

relative al Programma tedesco di Euro 2.000.000.000 per Strumenti Finanziari a Medio Termine di
(regarding the Euro 2,000,000,000 German Programme for Medium Term Securities of)

Morgan Stanley B.V.
(costituita con responsabilità limitata in Olanda)
in qualità di emittente

e

Morgan Stanley
(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)
In qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione sino a 5.000 Morgan Stanley B.V. "Autocallable Doppia Opportunità su Utilities Febbraio 2022", ISIN DE000MS0GWQ0 (Serie: G568) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms.

Le presenti condizioni definitive datate 27 dicembre 2018 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predispose ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE. Le informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta degli Strumenti Finanziari sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto di base per strumenti finanziari legati a indici del 28 settembre 2018 incluso ogni supplemento (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base, il Supplemento del 30 ottobre 2018 e il Supplemento del 27 novembre 2018 sono stati o, qualora applicabile, saranno pubblicati sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu). In caso di un'emissione di Strumenti Finanziari (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali Strumenti Finanziari saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com). Una nota di sintesi della specifica emissione degli Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

I termini non altrimenti ivi definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale degli Strumenti Finanziari (*General Terms and Conditions of the Securities*), in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

PARTE I.

1. Prezzo di Emissione: EUR 1.000 quotazione per unità (*unit style quotation*).
2. (i) Ammissione a Quotazione e Negoziazione:

Sarà fatta richiesta di ammissione a quotazione e negoziazione degli Strumenti Finanziari sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX® ("**EUROTLX**") organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. In tale contesto, MPS Capital Services Banca per Imprese S.p.A. ("**MPSCS**") agirà come *liquidity provider*/responsabile del collocamento) per gli Strumenti Finanziari ai sensi del Regolamento di EUROTLX.

L'esecuzione di ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito www.eurotlx.com. La negoziazione su EUROTLX sarà avviata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. Il Regolamento di EUROTLX può essere consultato e scaricato gratuitamente dal sito www.eurotlx.com.

L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione che l'ammissione alla negoziazione sia autorizzata da EUROTLX prima della Data di Emissione.

Inoltre, MPSCS si riserva il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione degli Strumenti Finanziari presso il sistema di internalizzazione sistematica denominato "**De@IDone Trading**" ("**DDT**"), gestito ed organizzato da MPSCS stessa, che agisce in qualità di Internalizzatore Sistematico così come definito dall'art. 4, comma 1, punto 20, della Direttiva 2014/65/UE ("**MIFID 2**").

In proposito si segnala che DDT non è né un mercato regolamentato né un sistema organizzato di negoziazione ai sensi della predetta MIFID 2.

Inoltre, MPSCS si riserva espressamente la facoltà di negoziare in conto proprio gli Strumenti Finanziari al di fuori di sedi di negoziazione anche in qualità di market maker e/o di *liquidity provider*/responsabile del collocamento in conformità di quanto previsto da MIFID 2, così come di recepita dalla regolamentazione italiana e secondo gli orientamenti espressi dalle autorità di vigilanza.

MPSCS dovrà fornire prezzi denaro/lettera per un importo di Strumenti Finanziari corrispondente all'importo di Collocamento (come definito in prosieguo) da determinarsi come segue. MPSCS determinerà il prezzo di tali quotazioni lettera e denaro, che riflettano le prevalenti condizioni di mercato come al momento di tali quotazioni. In particolare, in rispetto alla solvibilità dell'Emittente, l'EURIBOR® tre mesi sarà aumentato di un tasso determinato quale tasso patrimoniale (*asset spread*) di alcuni specifici titoli di debito della Garante. Il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni ask' (acquisto da parte dell'investitore) sarà aumentato di un margine sino allo 0.35%; il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni bid' (vendita da parte dell'investitore) sarà diminuito di un margine sino ad un massimo dell'1,00%.

A tali fini, 'Importo Collocato' significa l'importo effettivamente collocato dal Collocatore al termine del Periodo di Offerta come comunicato da MPSCS all'Emittente.

- | | |
|--|--|
| (ii) Primo Giorno di Negoziazione: | 7 febbraio 2019 |
| (iii) Ultimo Giorno di Negoziazione: | Qualora non vi sia stato un rimborso anticipato il o attorno al 24 gennaio 2022. |
| (iv) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione: | Approssimativamente EUR 400. |
| (v) Ulteriori quotazioni esistenti: | Nessuna |
| 3. Ragione dell'offerta e uso dei proventi: | La ragione dell'offerta di ogni Strumento Finanziario è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Con riferimento a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti (<i>uitzetten</i>) nel gruppo di cui fa parte. |
| 4. Interessi Materiali: | MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) in prosieguo.

MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agi- |

sce come la controparte di copertura di Morgan Stanley & Co. International Plc, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione agli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come *liquidity provider/responsabile* del collocamento fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Portatori.

Con riferimento all'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su EU-ROTLX, MPSCS rivestirà inoltre il ruolo di specialista.

Potenziati conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare dall'offerta di ogni Strumento Finanziario in relazione all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore degli Strumenti Finanziari.

5. Informazioni Post-Emissione:

L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.

6. Rating degli Strumenti Finanziari:

Nessuno.

7. Offerta Soggetta all'Obbligo di Prospetto di Base:

Oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva, un'offerta di Strumenti Finanziari (**"Offerta"**) potrà essere fatta in Italia (la **"Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico"**) dal 7 gennaio 2019 (incluso) sino al 1 febbraio 2019 (incluso), (il **"Periodo di Offerta"**) salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definiti in prosieguo).

MPSCS, con sede legale in via Leone Pancaldo 4, 50127 Firenze, Italia – Uffici in Viale Mazzini 23, Siena, Italia (sito internet: www.mpscapitalservices.it), agirà, in relazione all'Offerta, in qualità di *lead manager/responsabile* del collocamento (il **"Lead Manager" ovvero "Responsabile del Collocamento"**) ai sensi dell'Art. 93-bis del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena, Italia, agirà, in relazione all'Offerta, come Collocatore (il **"Collocatore"**) (sito internet www.mps.it).

8. Periodo di Sottoscrizione:

Gli Strumenti Finanziari potranno essere sottoscritti in Italia dal 7 gennaio 2019 (incluso) sino alle 16:30 CET del 1 febbraio 2019, incluso, salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Responsabile del Collocamento, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore ovvero, se del caso, tramite offerta fuori sede. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna degli Strumenti Finanziari: gli Strumenti Finanziari saranno accettati per il

pagamento tramite Clearstream Banking AG Francoforte sul Meno, Germania. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: gli Strumenti Finanziari non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento degli Strumenti Finanziari. Il pagamento degli Strumenti Finanziari da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione degli Strumenti Finanziari.

9. Consenso all'uso del Prospetto di Base:

L'Emittente consente all'uso del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni, 3 – Siena, Italia, (il "**Collocatore**")

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - via Leone Pancaldo 4, 50127 Firenze, Italia, (il "**Lead Manager**" ovvero il "**Responsabile del Collocamento**")

Il Prospetto di Base può essere distribuito dal Collocatore e dal *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Il Prospetto di Base ed ogni supplemento al Prospetto di Base sono disponibili per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu), saranno forniti al Collocatore dall'Emittente in formato elettronico prima dell'inizio del Periodo di Offerta e saranno disponibili sul sito internet del Collocatore (<http://www.mps.it>) e sul sito internet del Responsabile del Collocamento (<http://www.mpscapitalservices.it>).

- Consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari è dato in relazione a:
- Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base:
- La successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato durante il seguente periodo:
10. (i) Commissioni e Costi:
- (ii) Costi e tasse specifici a carico del sottoscrittore degli Strumenti Finanziari:
11. Categorie di potenziali investitori:
12. Informazione riguardo alle modalità modo e alla data dell'offerta:
13. ISIN:
14. Codice Comune:
- La Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.
- Il Collocatore dovrà adempiere a tutte le disposizioni di legge italiane e ai regolamenti applicabili relativi agli Intermediari ed alle disposizioni contenute nel Prospetto di Base ed eventuali Supplementi, in particolare modo in relazione alle restrizioni di vendita applicabili agli Strumenti Finanziari.
- Durante il Periodo di Offerta (vedasi sub 7. sopra).
- In relazione all'Offerta, l'Emittente corrisponderà commissioni tra un minimo di EUR 24,00 e un massimo di EUR 27,50 per Strumento Finanziario (di cui tra un minimo di EUR 19,20 ed un massimo di EUR 22,00 pagabili quale Commissione di Collocamento al Collocatore e un minimo di EUR 4,80 ed un massimo di EUR 5,50 pagabili quale Commissione di Strutturazione al *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento). La Commissione di Collocamento sarà pagata al Collocatore tramite il *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento e la Commissione di Strutturazione sarà pagata al *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento. L'ammontare delle commissioni è incorporato nel Prezzo di Emissione.
- L'Emittente non addebita nessun costo o tassa ai sottoscrittori degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altre persone non possano addebitare costi o tasse, qualora dovuti o applicabili.
- Non applicabile.
- Una comunicazione relativa ai risultati dell'Offerta sarà pubblicata, rispettivamente, sui siti internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com), del *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento (<http://www.mpscapitalservices.it>) e del Collocatore (<http://www.mps.it>) non oltre a 5 Giorni Lavorativi TARGET successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.
- DE000MS0GWQ0
- 191779835

15. Codice Titoli Tedesco (*WKN*): MS0GWQ
16. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Indice/degli Indici e la propria volatilità: Indice STOXX Europe 600 Utilities:
<https://www.stoxx.com>.

PARTE II.
Regolamento

§1

(Valuta. Taglio. Forma. Diritto del Certificato. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma.* La presente serie di certificati (gli "**Strumenti Finanziari**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa fino ad un importo nominale totale in EUR (la "**Valuta**" ovvero "**EUR**") per un valore sino a 5.000.000 (in parole cinque milioni di EUR) il 7 febbraio 2019 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in taglio pari a EUR 1.000 (il "**Valore Nominale**"). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all'Emittente, alla Data di Scadenza, come definita in prosieguo, il pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice (come definito al § 4a). Qualora gli Strumenti Finanziari non siano stati disdettati anticipatamente ai sensi dei § 4 e 8, tale menzionato diritto dei Portatori sarà considerato automaticamente esercitato alla Data di Scadenza alla Data di Decorso senza l'obbligo d'invio di una dichiarazione di esercizio o l'assolvimento di ulteriori condizioni.
- (2) *Certificato Globale.* Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente agli Strumenti Finanziari. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi avente causa degli stessi. I Portatori possono rivendicare la proprietà del rispettivo Certificato Globale che può essere ceduto conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2

(Status; Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha dato la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") di pagamento del capitale e degli interessi e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi rispetto agli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Garanzia, in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante e ottenere l'esecuzione di tale Garanzia direttamente dalla Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata, non subordinata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni dirette, presenti e future, incondizionate, e non garantite della Garante, *pari passu* con tutte le altre obbligazioni in essere, incondizionate, presenti e future della Garante, ma in ogni caso, in caso di insolvenza, solo nella misura permessa dalle leggi relative ai diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

§3 (Interessi)

(1) *Date di Pagamento dell'Interesse.*

- (a) Salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni del comma (2), gli Strumenti Finanziari frutteranno un interesse pari al proprio Valore Nominale al Tasso di Interesse (come di seguito definito) dalla Data di Emissione, inclusa, (la "**Data di Decorrenza dell'Interesse**") sino alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Primo Periodo di Interesse**"), dalla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Secondo Periodo di Interesse**"), dalla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Terzo Periodo di Interesse**"), dalla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarto Periodo di Interesse**"), dalla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quinto Periodo di Interesse**"), dalla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Data di Scadenza (come di seguito definita), esclusa, (il "**Sesto Periodo di Interesse**", ciascuno un "**Periodo di Interesse**") L'Interesse sugli Strumenti Finanziari sarà pagato posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse.

Non vi sarà alcun pagamento di interessi maturati per ogni negoziazione nel mercato secondario poiché l'interesse maturato sarà riflesso nel prezzo corrente di negoziazione degli Strumenti Finanziari.

- (b) "**Date di Pagamento dell'Interesse**" significa ciascuna delle seguenti date: 7 agosto 2019 (la "**Prima Data di Pagamento dell'Interesse**"), 7 febbraio 2020 (la "**Seconda Data di Pagamento dell'Interesse**"), 7 agosto 2020 (la "**Terza Data di Pagamento dell'Interesse**"), 8 febbraio 2021, (la "**Quarta Data di Pagamento dell'Interesse**"), 9 agosto 2021 (la "**Quinta Data di Pagamento dell'Interesse**"), (la "**Sesta Data di Pagamento dell'Interesse**") e la Data di Scadenza (la "**Sesta Data di Pagamento dell'Interesse**"). Qualora una Data di Pagamento dell'Interesse non cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come definito al § 5(2)) il pagamento sarà posticipato al successivo giorno corrispondente ad un Giorno Lavorativo. I portatori non hanno diritto ad alcun ulteriore interesse o ulteriori pagamenti dovuti a seguito di una delle rettifiche di cui sopra.

(3) *Tasso di Interesse.* "**Tasso di Interesse**" significa rispetto a ciascun Periodo di Interesse una percentuale determinata dall'Agente di Determinazione secondo le seguenti disposizioni:

- (i) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita) in relazione alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera (come definita in prosieguo), il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 2,00\%$$

corrispondente a

$$\text{EUR 1.000 moltiplicati per } 2,00\%.$$

- (ii) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia inferiore alla Barriera, il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà 0,00%.

Dove:

"**Barriera**" significa 75,00% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 7 febbraio 2019.

"**Data Finale di Valutazione dell'Indice**" significa 24 gennaio 2022.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice;

"**Data di Determinazione dell'Interesse**" significa 24 luglio 2019 (la "**Prima Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Primo Periodo di Interesse e alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, 24 gennaio 2020 (la "**Seconda Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Secondo Periodo di Interesse e alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, 24 luglio 2020 (la "**Terza Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Terzo Periodo di Interesse e alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, 25 gennaio 2021 (la "**Quarta Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Quarto Periodo di Interesse e alla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, 26 luglio 2021 (la "**Quinta Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Quinto Periodo di Interesse e alla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, 24 gennaio 2022 relativamente al Sesto Periodo di Interesse e alla Sesta Data di Pagamento dell'Interesse (la "**Sesta Data di Determinazione dell'Interesse**").

"**Indice**" significa l'indice nella colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

[(i)]	Indice	ISIN	Bloomberg/Reuters	Borsa	Borsa Collegata
	STOXX Europe Utilities Price EUR	EU0009658962	SX6P Index	Multiscambio (Multi-exchange)	Tutte le Borse

Non sarà pagato alcun interesse sugli Strumenti Finanziari successivamente al loro rimborso dovuto ad un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come definito in prosieguo).

- (3) L'ammontare dell'interesse per Strumento Finanziario per un Periodo di Interesse (l'"**Ammontare dell'Interesse**") sarà calcolato applicando il rilevante Tasso di Interesse al Valore Nominale per tale Periodo di Interesse.
- (4) Qualora l'Emittente ometta di effettuare un pagamento dovuto rispetto agli Strumenti Finanziari, per qualsivoglia ragione, l'interesse continuerà a maturare al tasso di interesse moratorio stabilito dalla legge sull'ammontare corrente dalla data in cui tale pagamento è dovuto, inclusa, sino al giorno, escluso, in cui tale pagamento sia ricevuto da o per conto dei Portatori.

§4 (Rimborso)

- (1) *Rimborso*. Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b e il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come definito in prosieguo), gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati il 7 febbraio 2022 (la "**Data di Scadenza**") all'Importo di Rimborso Legato ad Indici. L'Importo di Rimborso Legato ad Indici rispetto ad ogni Strumento Finanziario sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione ai sensi delle relative disposizioni e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione tempestivamente dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali*. Ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del suc-

cessivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito degli Strumenti Finanziari l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente ha la propria sede legale, la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale e qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano oggetto di offerta pubblica e gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o dalla Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.

- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* Gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato Automatico al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcun avviso di esercizio da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato Automatico**"). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12.

Laddove:

"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" rispetto a ciascuno Strumento Finanziario corrisponde ad un importo uguale a 100,00% del Valore Nominale.

"**Evento di Rimborso Anticipato Automatico**" significa che ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia superiore al Livello di Rimborso Anticipato Automatico o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico.

"**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 7 agosto 2019 (la "**Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 7 febbraio 2020 (la "**Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 7 agosto 2020 (la "**Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 8 febbraio 2021 (la "**Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico**"), 9 agosto 2021 (la "**Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico**").

"**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 100% del livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 24 luglio 2019 rispetto alla Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico, 24 gennaio 2020 rispetto alla Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico, 24 luglio 2020 rispetto alla Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico, 25 gennaio 2021 rispetto alla Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico e 26 luglio 2021 rispetto alla Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico.

- (4) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura.* L'Emittente potrà rimborsare gli Strumenti Finanziari ad ogni tempo prima della Data di Scadenza a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni

di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura. L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in *toto* (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivamente alla pubblicazione della comunicazione del rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Scadenza (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e corrisponderà o farà corrispondere l'Importo di Rimborso Anticipato (come in prosieguo definito) rispetto a tale Strumento Finanziario ai rilevanti Portatori al valore di cui a tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"**Modifica Normativa**" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari (A) in seguito all'adozione di una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni legge fiscale) o (B) a seguito di promulgazione di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione su una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che (x) sia diventato illegale tenere, acquisire o disporre di ogni rilevante Azione o di ogni strumento finanziario o contratto che dà un'esposizione alle Azioni ovvero (y) subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni relativi agli Strumenti Finanziari (incluso senza limitazione alcuna l'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali od ogni modifica negativa nella propria posizione fiscale);

"**Turbativa delle Operazioni di Copertura**" indica che l'Emittente ha difficoltà, usando sforzi commercialmente ragionevoli, a (A) acquisire, stabilire, ristabilire sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, in relazione agli Strumenti Finanziari o a realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi;

"**Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura**" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), contributi, altre spese o commissioni (diverse dalle commissioni degli intermediari finanziari) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di ogni operazione o attività che ritenga necessari a coprire il rischio di emissione e adempimento degli obblighi di cui agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una tale operazione o attività purché un tale rilevante aumento si sia verificato esclusivamente a seguito del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento dei Costi di Copertura.

(5) *Importo di Rimborso.* Ai fini del presente § 4 e § 8 si applica quanto segue:

L"**Importo di Rimborso Anticipato**" rispetto a ciascun Strumento Finanziario corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso degli Strumenti Finanziari), che corrisponde ad un ammontare per Valore Nominale che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come definita in prosieguo) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale Strumento Finanziario per Valore Nominale come se un Evento Fiscale (come definito al § 4(2)) e/o Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura non fosse verificato/a rispetto al tale Strumento Finanziario.

Ai fini di cui sopra, "**Istituzione Finanziaria Qualificata**" significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per

determinare l'importo di Rimborso Anticipato, abbia strumenti finanziari circolanti con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali strumenti finanziari circolanti e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di S&P Global Ratings od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating.

Purché qualora nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata non adempia ai criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria i cui strumenti finanziari emessi abbiano una maturità ed un profilo di credito di rating il più simile ai criteri richiesti.

§4a (Definizioni)

"Giorno di Turbativa" indica qualsiasi Giorno Lavorativo Programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice non pubblichi il livello dell'Indice ovvero (ii) la Borsa Collegata non apra per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione ovvero (iii) in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"Chiusura Anticipata" indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa rispetto ad ogni Componente dell'Indice o della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato a meno che tale orario di chiusura anticipata non sia stato annunciato da tale Borsa o Borsa Collegata almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione su tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) l'ultimo momento utile per l'immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata all'Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

"Borsa" significa ciascun sistema di quotazione, specificato come tale, per l'Indice ed ogni successore a tale borsa o sistema di quotazione o borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo per cui la negoziazione delle azioni sottostanti l'Indice sia stata temporaneamente allocata (purché l'Agente di Determinazione abbia determinato che vi sia una liquidità comparabile relativa alle azioni sottostanti l'Indice su tale borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo).

"Giorno Lavorativo di Borsa" significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice pubblichi il livello dell'Indice e (ii) la Borsa Collegata sia aperta per le negoziazioni durante la propria regolare sessione di negoziazione, salva la chiusura anticipata della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

"Turbativa di Borsa" significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall'Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per (i) ogni Componente dell'Indice alla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) effettuare transazioni in od ottenere valori di mercato per contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice su una Borsa Collegata.

"Evento Straordinario" significa un Evento di Rettifica dell'Indice.

"Indice" o "Indici" significa l'indice come previsto nella Colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

[i]	Indice	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori	Borsa Collegata
	STOXX Europe Utilities Price EUR	SX6P Index	Multiscambio (Multi-exchange)	Tutte le Borse

"Evento di Rettifica dell'Indice" significa una Modifica dell'Indice, Cancellazione dell'Indice ovvero una Turbativa dell'Indice, tutto come definito al § 4b(2) in prosieguo.

"Giorno Lavorativo dell'Indice" significa ogni giorno che è (ovvero in caso di una Turbativa di Mercato che sarebbe stato) un giorno di negoziazione su ciascuna Borsa o Borsa Collegata, diverso da un giorno in cui in cui la negoziazione su una tale Borsa o Borsa Collegata sia prevista terminare prima della propria regolare chiusura giornaliera.

"Componente dell'Indice" significa tutti i titoli, beni patrimoniali o valori di riferimento da cui è formato l'indice di tempo in tempo.

"Livello dell'Indice" significa il livello dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione al rilevante Orario di Valutazione alla Data di Valutazione dell'Indice facendo riferimento al livello dell'Indice pubblicato dal rilevante Sponsor dell'Indice.

"Importo di Rimborso Legato ad Indici" significa un ammontare calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione in accordo con le seguenti disposizioni:

- (a) qualora il Livello Finale dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici per Strumento Finanziario sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per 100%.

- (b) qualora il Livello Finale dell'Indice e sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * (\text{Livello Finale dell'Indice} / \text{Livello Iniziale dell'Indice})$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per il quoziente del Livello Finale dell'Indice e il Livello Iniziale dell'Indice.

Dove:

"Livello Finale dell'Indice" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

"Livello Iniziale dell'Indice" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"Data Iniziale di Valutazione dell'Indice" significa 7 febbraio 2019.

"Data Finale di Valutazione dell'Indice" significa il 24 gennaio 2022.

"Barriera" significa 75% del Livello Iniziale dell'Indice.

"Data di Valutazione dell'Indice" significa la Data Iniziale di Valutazione dell'Indice, la Data Finale di Valutazione dell'Indice e ciascuna Data di Determinazione dell'Interesse.

"Orario di Valutazione dell'Indice" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Indice.

"Sponsor dell'Indice" significa STOXX Limited che è la società o l'entità responsabile per la determinazione e la revisione delle regole, procedure e metodi di calcolo nonché delle rettifiche, se del caso, relative al rilevante Indice e che comunica (direttamente o tramite agente) regolarmente il Livello dell'Indice durante ogni Giorno di Negoziazione Programmato, laddove il riferimento allo Sponsor dell'Indice includerà un riferimento al **"Successore dello Sponsor dell'Indice"** definito al §4b(1) in prosieguo.

"Evento di Turbativa del Mercato" significa il verificarsi o l'esistenza rispetto ad una Componente dell'Indice di (i) una Turbativa delle Negoziazioni, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l'Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora avente termine al rilevante tempo di determinazione rispetto ad una Borsa dove tale Componente dell'Indice sia principalmente negoziata , o

(iii) una Chiusura Anticipata e il totale di tutte le Componenti dell'Indice rispetto alle quali si sia verificata o sussista una Turbativa delle Negoziazioni, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata comprendente il 20% o più del livello dell'Indice o il verificarsi o la sussistenza rispetto a contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice di: (1) una Turbativa delle Negoziazioni, (2) una Turbativa di Borsa che, in ciascun caso l'Agente di Determinazione determini quale sostanziale, in ogni tempo durante l'ultima ora terminante al rilevante tempo di determinazione rispetto alla Borsa Rilevante o (3) una Chiusura Anticipata. Ai fini della determinazione della sussistenza di un Evento di Turbativa di Mercato rispetto all'Indice in ogni tempo, qualora sussista un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad una Componente dell'Indice in tal tempo, la rilevante percentuale di contribuzione di tale Componente dell'Indice al livello dell'Indice sarà basata su una comparazione (x) della porzione del livello dell'Indice attribuibile a tale Componente dell'Indice e (y) del livello complessivo dell'Indice, in ogni caso usando le ponderazioni ufficiali di apertura come pubblicate dal rilevante Sponsor dell'Indice come parte dei 'dati di apertura' di mercato.

"Borsa(e) Collegata(e)" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione (come determinato dall'Agente di Determinazione) dove la negoziazione ha un effetto sostanziale (come determinato dall'Agente di Determinazione) su tutto il mercato per contratti *futures* o in contratti di opzione relativi a tale Indice, o in ogni tale caso, una borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"Orario di Chiusura Programmato" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"Giorno di Negoziazione Programmato" significa qualsiasi giorno in cui (i) lo Sponsor dell'Indice deve pubblicare il livello dell'Indice e (ii) è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione.

"Turbativa delle Negoziazioni" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi ad ogni Componente sulla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) nei contratti *futures* o nei contratti di opzione relativi all'Indice sulla Borsa Collegata.

"Orario di Valutazione" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

§4b

(Indice Successore. Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzione di un Indice. Giorni di Turbativa. Evento Straordinario. Evento Addizionale di Turbativa)

- (1) *Indice Successore.* Qualora l'indice non sia calcolato né annunciato dallo Sponsor dell'Indice ma sia calcolato e annunciato da un successore dello Sponsor dell'Indice (lo **"Sponsor Successore dell'Indice"**) accettabile dall'Agente di Determinazione ovvero sostituito da un indice successore usando nella determinazione dell'Agente di Determinazione sostanzialmente la stessa formula o metodo di calcolo utilizzato per il calcolo di tale Indice (l'**"Indice Successore"**), allora tale indice sarà considerato essere l'Indice così calcolato e annunciato dallo Sponsor Successore dell'Indice o tale Indice Successore, come del caso.
- (2) *Rettifica dell'Agente di Determinazione.* Qualora nella determinazione dell'Agente di Determinazione alla o prima di una Data di Valutazione dell'Indice lo Sponsor dell'Indice (o, se applicabile, lo Sponsor Successore dell'Indice) faccia una modifica sostanziale nella formula o nel metodo di calcolo dell'Indice ovvero in ogni altro modo modifichi sostanzialmente l'Indice (diversamente da una modifica prescritta in tale formula o metodo di

- mantenimento dell'Indice in caso di modifiche, in titoli costituenti e capitalizzazione e ulteriori eventi di routine) (una "**Modifica dell'Indice**") ovvero cancelli permanentemente l'Indice e non esista alcun Indice Successore (la "**Cancellazione dell'Indice**") ovvero ad una Data di Valutazione dell'Indice lo Sponsor dell'Indice non calcoli né pubblichi il livello dell'Indice (una "**Turbativa dell'Indice**"), l'Agente di Determinazione dovrà calcolare l'importo di Rimborso legato a Indici usando al posto del livello pubblicato per l'Indice, il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione, conformemente alla formula ed al metodo di calcolo di tale Indice ultimo in forza prima di tale modifica o mancanza, usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese in tale Indice immediatamente prima di tale modifica, mancanza o cancellazione, usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese nell'Indice immediatamente prima di tale Evento di Rettifica dell'Indice. L'Agente di Determinazione comunicherà ciò all'Agente Fiscale e ai Portatori in conformità al § 12.
- (3) *Correzione dell'Indice.* Qualora un prezzo o livello dell'Indice pubblicato dalla Borsa o dalla Borsa Collegata dallo Sponsor dell'Indice che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento agli Strumenti Finanziari sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa o dallo Sponsor dell'Indice prima della Data di Scadenza, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (4) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione ai sensi del § 317 BGB (codice civile tedesco) e tenendo in considerazione la rilevante prassi dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Indice sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, la Data di Valutazione dell'Indice sarà il primo Giorno Lavorativo dell'Indice successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi dell'Indice immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso:
- (a) tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Indice, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
- (b) l'Agente di Determinazione determinerà il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice a tal quinto Giorno Lavorativo dell'Indice conformemente alla formula, per il metodo ed il calcolo dell'Indice come ultimo in forza prima dell'inizio di una Turbativa di Mercato, utilizzando il prezzo di negoziazione di borsa sulla rilevante Borsa (ovvero qualora la negoziazione del titolo rilevante sia stata sostanzialmente sospesa o limitata, secondo il proprio giudizio in buona fede del prezzo di negoziazione di borsa che si sarebbe realizzato senza tale sospensione o limitazione come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice) in tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice di ciascun titolo compreso nell'Indice.
- (5) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sugli Strumenti Finanziari, avendo, l'Agente di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.
- (6) *Evento Addizionale di Turbativa.* Nel caso di un Evento Addizionale di Turbativa, l'Agente di Determinazione (A) dovrà determinare l'appropriata rettifica/le appropriate rettifiche con

riferimento alla rettifica/alle rettifiche relativamente a tale Evento Addizionale di Turbativa fatta/fatte da una Borsa Collegata (una "**Rettifica della Borsa Collegata**") e (B) qualora entro 10 giorni dal verificarsi dell'Evento Addizionale di Turbativa, l'Agente di Determinazione determini che nessuna Rettifica della Borsa Collegata sia stata fatta, l'Agente di Determinazione potrà fare tali rettifiche (inclusa una sostituzione dell'Indice) relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Addizionale di Turbativa sugli Strumenti Finanziari. A seguito di una tale rettifica ai sensi del presente paragrafo, l'Agente di Determinazione darà comunicazione (i) ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica in conformità con il §12 e (ii) all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 3 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica.

"**Evento Addizionale di Turbativa**" significa una Turbativa delle Operazioni di Copertura (come definito al §4 (4)).

§5 (Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale ed Interessi, se dovuti.* Il pagamento del capitale e degli interessi relativo agli Strumenti Finanziari sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ad uno Strumento Finanziario non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo. Qualora il pagamento di un importo sia rettificato come sopra descritto, il rilevante importo pagabile non sarà rispettivamente rettificato.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans - European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("TARGET") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti.* Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Manleva.* L'Emittente, o qualora applicabile la Garante, sarà manlevato con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale e, qualora applicabile, agli Interessi.* I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato a Indici, l'Importo di Rimborso Anticipato, l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico, nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito degli Strumenti Finanziari o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del § 6.

§6 (Regime Fiscale)

Tutti gli importi di capitale e/o interessi, se del caso, pagabili ai Portatori dall'Emittente in relazione agli Strumenti Finanziari saranno corrisposti senza alcuna trattenuta o detrazione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura ("**Imposte**") imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale tratte-

nuta o detrazione sia prescritta dalla legge. Qualora l'Emittente sia obbligato ad operare la detrazione o la trattenuta di eventuali Imposte, allora l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna detrazione o trattenuta di eventuali Imposte ("**Importi Aggiuntivi**") in relazione agli Strumenti Finanziari:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale detrazione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o detrazione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di Strumenti Finanziari ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali Strumenti Finanziari ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora una tale trattenuta o detrazione non sarebbe stata richiesta qualora gli Strumenti Finanziari fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale ovvero
- (d) laddove tale trattenuta o detrazione sia imposta sul pagamento di una persona fisica da effettuarsi ai sensi della Direttiva del Consiglio europeo 2003/48/CE, ogni altra direttiva sulla tassazione dei redditi ovvero ogni legge di recepimento o in osservanza o introdotta in ordine al fine di uniformarsi a tale direttiva ovvero ogni accordo tra uno stato membro della UE e certi altri paesi e territori in relazione a tale direttiva ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o detrazione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscal dove il pagamento è stato effettuato ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o detrazione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre ovvero
- (g) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di uno Strumento Finanziario in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi ovvero
- (h) ogni combinazione di cui (a)-(g);

né debba essere pagato un Importo Aggiuntivo in relazione al pagamento di uno Strumento Finanziario ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fossero stati i Portatori.

Salvo quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sugli Strumenti Finanziari e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o detrazione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni Strumento Finanziario ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, il Regno Unito o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7 (Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è ridotto a 10 anni per gli Strumenti Finanziari.

§8 (Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori degli Strumenti Finanziari potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento dello Strumento Finanziario, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato di tale Strumento Finanziario diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale o gli interessi, se del caso, su tali Strumenti Finanziari, non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 30 giorni sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) escluso il caso di insolvenza, l'Emittente venga meno alle previsioni relative a tali Strumenti Finanziari che arrechino rilevante pregiudizio agli interessi dei Portatori e tale inadempimento si protragga oltre a 60 giorni dopo che uno dei Portatori abbia richiesto per iscritto il rimborso di non meno del 25% del valore nominale complessivo degli Strumenti Finanziari ovvero
- (c) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (d) l'Emittente cessi tutta o sostanzialmente le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di tali beni patrimoniali e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei Portatori. Nulla ivi contenuto può autorizzare un Portatore ad intraprendere un'azione legale contro l'Emittente o la Garante solo in quanto risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza della Garante ovvero l'inizio di un qualunque procedura relativa alla Garante sub Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti (*Unites States Code*) ovvero la nomina di un curatore fallimentare per la Garante sub Titolo II della Riforma *Dodd-Frank Wall Street* e della Legge sulla Tutela dei Consumatori (*Consumer Protection Act*) del 2010 ovvero l'apertura di ogni altra legge federale, o statale di fallimento, insolvenza, delibera o ogni altra legge simile ovvero soltanto il risultato di o poiché collegata, direttamente o indirettamente, ad un curatore fallimentare, ristrutturatore o fiduciario fallimentare o simili organizzazioni nomina-

te per o avendo preso possesso della Garante o della sua proprietà o solo come risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'istituzione ovvero ogni comparabile procedura giudiziale o regolamentare relativa alla Garante, o ai creditori o alla proprietà della Garante. Fermo restando quanto sopra, i Portatori sono autorizzati ad esercitare ogni azione legale contro l'Emittente risultante da un Evento di Inadempimento come descritto al § 8(c).

§9 (Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno l'"**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: Citigroup Global Markets Europe AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Pagamento: Citigroup Global Markets Europe AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Determinazione: Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito

Agente di Calcolo: Citigroup Global Markets Europe AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Qualora gli Strumenti Finanziari siano denominati in dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambi o simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variatione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui gli Strumenti Finanziari saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Calcolo e un Agente di Determinazione con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mante-

nere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con il § 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.

- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (BGB).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo agli Strumenti Finanziari che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10 (Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, senza il consenso dei Portatori, in qualunque momento essere sostituito nella sua qualità di debitore principale o la Garante relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) non appartenente necessariamente al Gruppo Morgan Stanley (la "**Società Appartenetene al Gruppo Morgan Stanley**", essendo tale società controllata una consolidata come stabilito nel più recente bilancio annuale certificato disponibile), oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
 - (a) qualora il Debitore Sostitutivo sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, Morgan Stanley garantisca irrevocabilmente ed incondizionatamente il pagamento di tutti gli importi pagabili tramite il Debitore Sostitutivo rispetto agli Strumenti Finanziari (a meno che Morgan Stanley sia il Debitore Sostitutivo) e (ii) qualora il Debitore Sostitutivo non sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, il Debitore Sostitutivo abbia, alla data di tale sostituzione, almeno una solvibilità equivalente a quella della Garante (laddove si presume sia il caso qualora il Debitore Sostitutivo abbia una rating di credito a lungo termine assegnato da almeno un'agenzia di rating di applicazione standard sul mercato internazionale dei capitali (inclusa ma non limitata S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e Fitch Ratings) che sia almeno alto quanto il rating di credito della Garante);
 - (b) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti di Sostituzione**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale negli Strumenti Finanziari e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente;
 - (c) i Documenti di Sostituzione includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che gli obblighi assunti dal De-

bitore Sostitutivo sono validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi agli Strumenti Finanziari attraverso una filiale, gli Strumenti Finanziari restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo e;

- (d) ogni borsa valori o autorità responsabile per la quotazione presso la quale gli Strumenti Finanziari sono quotati debba aver confermato che, a seguito della proposta sostituzione del Debitore Sostitutivo, gli Strumenti Finanziari continueranno ad essere quotati su tale borsa valori e
 - (e) l'Art. 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti di Sostituzione diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse negli Strumenti Finanziari in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e gli Strumenti Finanziari saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente agli Strumenti Finanziari.
- (3) I Documenti di Sostituzione saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui gli Strumenti Finanziari resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente agli Strumenti Finanziari o ai Documenti di Sostituzione non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti di Sostituzione al fine di dare esecuzione agli Strumenti Finanziari o ai Documenti di Sostituzione.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione degli Strumenti Finanziari su una borsa valori, in conformità con il § 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base degli Strumenti Finanziari riguardante la sostituzione dell'Emittente.

§11

(Ulteriori Emissioni di Strumenti Finanziari e Acquisti e Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori Strumenti Finanziari soggetti allo stesso regolamento dei presenti Strumenti Finanziari (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi (se applicabile)), così che le medesime saranno raggruppate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente potrà in qualunque momento acquistare gli Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. Gli Strumenti Finanziari così acquistati potranno essere detenuti, rimesi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.

- (3) *Annulamento.* Tutti gli Strumenti Finanziari interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12 (Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet sul sito www.sp.morganstanley.com. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione).
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece, o in aggiunta, di effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando gli Strumenti Finanziari saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13 (Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia sarà disciplinata dal diritto di New York, senza tener conto dei principi del conflitto di leggi.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in relazione agli Strumenti Finanziari (le "**Controversie**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche presentare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente per le Comunicazioni.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Junghofstrasse 13-15, 60311 Francoforte sul Meno quale sua agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i Propri Diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità degli Strumenti Finanziari accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia dello Strumento Finanziario in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale Strumento Finanziario nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14 (Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato per conto dell'Emittente:

Da: _____

Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE

Emissione sino a 5.000 Morgan Stanley B.V. "Autocallable Doppia Opportunità su Utilities Febbraio 2022" ISIN DE000MS0GWQ0 (Serie: G568) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") e garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

Le Note di Sintesi sono costituite da requisiti informativi denominati "Elementi". Detti Elementi sono numerati nelle sezioni A – E (A.1 – E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti riguardo alla presente tipologia di strumenti finanziari, dell'Emittente e della Garante. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti riguardo alla tipologia di strumento finanziario, di Emittente e di Garante può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito a tali Elementi. In tal caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "Non applicabile".

A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE

- A.1 Avvertenze: La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al presente prospetto di base per l'emissione di strumenti finanziari legati ad indici, in lingua inglese, datato 28 settembre 2018 (il "**Prospetto di Base**") in relazione al Programma tedesco di Euro 2.000.000.000 per Strumenti Finanziari a Medio Termine di Strumenti Finanziari (*Base Prospectus for Index Linked Securities regarding the Euro 2,000,000,000 German Programme for Medium Term Securities*).
- Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.
- Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base, prima dell'inizio del procedimento.
- La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in Strumenti Finanziari.
- A.2 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base: MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in qualità di *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento e Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di Collocatore possono fare uso del Prospetto di Base per la successiva rivendita o il collocamento finale di Strumenti Finanziari, durante il periodo di offerta dal 7 gennaio 2019, incluso, sino al 1 febbraio 2019, incluso, a condizione comunque che il Prospetto di Base sia ancora valido secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica di titoli mobiliari (*Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières*), che ha attuato la Direttiva 2003/71/CE approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 4 novembre 2003 (come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010). Il Prospetto di Base può essere distribuito a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Ogni supplemento al Prospetto di Base è disponibile per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito del *Lead Manager*/Responsabile del Collocamento (www.mpscapservices.it) e del

Distributore (www.mps.it).

Ulteriori condizioni chiare ed oggettive collegate al consenso:

Comunicazione in grassetto che le informazioni sul Regolamento dell'offerta andranno fornite al tempo dell'offerta da parte dell'intermediario finanziario:

Ciascun collocatore e/o successivo intermediario finanziario rilevante deve accertarsi, quando fa uso del Prospetto di Base, di agire in conformità a tutte le restrizioni di vendita, disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in vigore nelle giurisdizioni rilevanti.

Si informano gli investitori che le informazioni relative ai termini e alle condizioni dell'offerta da parte di ogni intermediario finanziario sono fornite al momento dell'offerta medesima dall'intermediario finanziario stesso.

B. EMITTENTE E GARANTE

Morgan Stanley B.V.

- B.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente: Morgan Stanley B.V. ("**MSBV**")
- B.2 Domicilio, forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione: MSBV è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi del diritto olandese. MSBV è registrata presso il registro commerciale della Camera di Commercio (*Kamer van Koophandel*) di Amsterdam. MSBV ha la propria sede legale ad Amsterdam, Olanda. MSBV è soggetta al diritto olandese.
- B.4b Qualsiasi tendenza nota riguardante l'Emittente e i settori in cui opera: Non applicabile. L'Emittente non è al corrente di alcuna di tali tendenze.
- B.5 Se l'Emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa: MSBV non ha alcuna controllata. La sua società controllante è Morgan Stanley.
- B.9 Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore: Non applicabile. MSBV non fornisce alcuna previsione degli utili.

- B.10 Rilievi contenuti nella relazione di revisione: Non applicabile. Non vi sono stati rilievi nelle relazioni contabili relative al bilancio di MSBV per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2016, come contenuti nella nota e nel bilancio di MSBV per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2016 e per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2017, come contenuti nella nota e nel bilancio di MSBV per l'esercizio concluso il 31 dicembre 2017.

- B.12 Informazioni finanziarie fondamentali storiche selezionate:

	Al 31 dicembre 2016	Al 31 dicembre 2017	Al 30 giugno 2018 (non sottoposto a revisione)	
<i>Stato Patrimoniale (in migliaia di euro)</i>				
<i>Attivi Totali</i>	9.569.083	9.481.825	8.647.104	
<i>Passivi Totali e patrimonio netto</i>	9.569.083	9.481.825	8.647.104	
	2016	2017	N mesi terminanti il 30 giugno (non sottoposto a revisione)	
			2017	2018
<i>Conto Economico (in migliaia di euro)</i>				
<i>Utile Netto / (Perdite) da Strumenti Finanziari detenuti a fini di negoziazione</i>	31.323	452.489	-	-
<i>Utile Netto da negoziazioni</i>	-	-	359.254	(62.859)
<i>Utile Netto / (Perdite) da Strumenti Finanziari designati a fair value</i>	(31.323)	(452.489)	-	-
<i>Utile Netto da Strumenti Finanziari detenuti a fair value rilevato a conto economico</i>	-	-	(359.254)	62.859
<i>Profitto ante imposte</i>	5.160	2.060	3.783	671
<i>Profitto e reddito totale comprensivo per l'anno/periodo</i>	546	1.547	2.837	503

Nessun cambiamento negativo sostanziale delle prospettive

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di MSBV dal 31 dicembre 2017 data dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione, pubblicato, di MSBV.

dell'Emittente:

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente:

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di MSBV dal 30 giugno 2018, data dell'ultimo bilancio semestrale, non sottoposto a revisione, pubblicato, di MSBV.

- B.13 Fatti recenti che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente: Non applicabile. MSBV ritiene che, per quanto la riguarda in particolare e che sia sostanziale, non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della propria solvibilità.
- B.14 Dipendenza da altre entità all'interno del gruppo: Si veda Elemento B.5 per il gruppo e la posizione dell'Emittente all'interno del gruppo.
MSBV è controllata da Morgan Stanley. Tutti i beni materiali di MSBV sono obbligazioni di una o più società all'interno del Gruppo Morgan Stanley e l'abilità di adempiere tali obbligazioni da parte di MSBV dipende da tali società adempienti le loro obbligazioni verso MSBV.
- B.15 Principali attività dell'Emittente: La principale attività di MSBV è l'emissione di strumenti finanziari e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.
- B.16 Persone controllanti: MSBV è controllata da Morgan Stanley.
- B.17 Rating attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito: Non applicabile. A MSBV o ai suoi titoli di debito non è stato attribuito alcun rating.

Morgan Stanley

- B.18 Natura e Scopo della Garanzia: Il pagamento di ogni importo dovuto in relazione a Strumenti Finanziari emessi da MSBV sarà incondizionatamente ed irrevocabilmente garantito da Morgan Stanley ai sensi di una garanzia, soggetta al diritto della legge di New York, datata 30 settembre 2016.
Gli obblighi della Garante ai sensi della Garanzia costituiscono un obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito della Garante che ha ed avrà in ogni momento almeno pari rango nell'ordine dei pagamenti rispetto ad ogni altro obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito presente e futuro della Garante, ma nel caso di insolvenza, solo nella misura permessa dalle leggi riguardanti i diritti dei creditori.
- B.19 Denominazione le-gale e commerciale della Garante: Morgan Stanley ("**Morgan Stanley**")
- B.1

- B.19 Domicilio, forma giuridica della Garante, legislazione in base alla quale opera la Garante e suo paese di costituzione:
- B.2 Morgan Stanley è stata costituita ai sensi della legge generale dello Stato del Delaware ed opera ai sensi del diritto dello Stato del Delaware. Quale società holding bancaria e finanziaria, è regolata dal Consiglio dei Governatori del Sistema della Riserva Federale ai sensi del Testo Unico sulle società holding bancarie del 1956 (*Board of Governors of the Federal Reserve System under the Bank Holding Company Act*), come modificato.
- B.19 B.4b Qualsiasi tendenza nota riguardante la Garante e i settori in cui opera:
- L'attività di Morgan Stanley è stata nel passato e potrebbe essere influenzata, nel futuro, negativamente da diversi fattori inclusi gli effetti di condizioni di mercato, in particolare nei mercati azionari globali, nel reddito fisso, nella valuta, nei mercati del credito e delle merci, inclusi crediti societari e ipotecari (commerciali e residenziali) e mercati immobiliari commerciali e mercati dell'energia; il livello di partecipazione dei singoli investitori ai mercati globali, nonché il livello del patrimonio del cliente; il flusso di capitale d'investimento in o da Attività in gestione o vigilanza, il livello e la volatilità azionaria, reddito fisso e prezzi delle merci, tassi di interesse, valute e altri indici di mercato, la disponibilità e il costo del credito e del capitale, nonché i rating di credito assegnati al debito non garantito a breve e a lungo termine di Morgan Stanley, cambiamenti tecnologici istituiti da Morgan Stanley, dai suoi concorrenti o controparti e rischi tecnologici, continuità aziendale e relativi rischi operativi; rischi associati alle minacce alla sicurezza informatica, compresa la protezione dei dati e la gestione del rischio di sicurezza informatica; la capacità di Morgan Stanley di gestire efficacemente il capitale e la liquidità, compresa l'approvazione dei suoi piani patrimoniali da parte delle autorità di regolamentazione bancaria; l'impatto della legislazione attuale, in sospeso e futura (anche in relazione al *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* ("**Dodd-Frank Act**") o delle relative modifiche, della regolamentazione (inclusi capitale, leva finanziaria, finanziamenti, requisiti di liquidità, recupero e risoluzione e la sua capacità di soddisfare tali requisiti), delle politiche (comprese le politiche fiscali e monetarie stabilite dalle banche centrali e dalle autorità di regolamentazione finanziaria e le modifiche alle politiche commerciali globali) e di altre azioni legali e normative negli Stati Uniti.S. e in tutto il mondo; cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti fiscali a livello globale, compresa l'interpretazione e l'applicazione degli *U.S. Tax Cuts and Jobs Act* ("**Tax Act**"); l'efficacia delle politiche di gestione del rischio di Morgan Stanley; la capacità di Morgan Stanley di rispondere efficacemente a una recessione economica o ad altre perturbazioni del mercato; le azioni e le iniziative dei concorrenti attuali e potenziali, nonché di governi, banche centrali, autorità di regolamentazione e organizzazioni di autoregolamentazione; la capacità di Morgan Stanley di fornire prodotti e servizi innovativi e di realizzare i suoi obiettivi strategici; l'effetto delle condizioni economiche e politiche e degli eventi geopolitici, compreso U.K. ha anticipato il ritiro dalla UE, il rischio sovrano, la performance e i risultati delle acquisizioni, dismissioni, dismissioni, joint venture, alleanze strategiche o altri accordi strategici di Morgan Stanley; il sentimento e la fiducia degli investitori, dei consumatori e delle imprese nei mercati finanziari; la reputazione di Morgan Stanley e la percezione generale del settore dei servizi finanziari; l'inflazione, disastri naturali, pandemie e atti di guerra o terrorismo, o una combinazione di questi o altri fattori. Inoltre, è probabile che gli sviluppi legislativi, legali e normativi relativi alle attività di Morgan Stanley aumentino i costi, influenzando così i risultati delle operazioni.

B.19 Se la Garante fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che essa vi occupa:

Morgan Stanley è la società capogruppo del gruppo comprendente Morgan Stanley e le proprie controllate consolidate (il "**Gruppo Morgan Stanley**").

B.19 Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore:

Non applicabile. Morgan Stanley non fornisce alcuna previsione degli utili.

B.19 Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione:

Non applicabile. Non vi sono rilievi nella relazione di revisione relativa al bilancio di Morgan Stanley per gli esercizi rispettivamente conclusi il 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017, come nella Relazione Annuale di Morgan Stanley nel Modello 10-K per l'anno terminante al 31 dicembre 2017.

B.19 Informazioni finanziarie fondamentali storiche selezionate:

	Al 31 dicembre 2016	Al 31 dicembre 2017	Al 30 settembre 2018 (non non sottoposto a revisione)	
Stato Patrimoniale Consolidato (in milioni di U.S.\$)				
Attivi Totali	814.949	851.733	865.517	
Passivi totali e Patrimonio Netto	814.949	851.733	865.517	
	2016	2017	Nove mesi terminanti il 30 settembre (non sottoposto a revisione)	
			2017	2018
Conto Economico Consolidato (in milioni di U.S. \$)				
Ricavi Netti	34.631	37.945	28.445	31.559
Utile da Attività Concorrenti Ante Impost Patrimoniali	8.848	10.403	7.932	9.380
Utile Netto	6.123	6.216	5.553	7.325

Nessun cambiamento negativo sostanziale delle prospettive della Garante:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Morgan Stanley dal 31 dicembre 2017, data dell'ultimo bilancio annuale, pubblicato, sottoposto a revisione, di Morgan Stanley.

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale della Garante:

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Morgan Stanley dal 30 settembre 2018, data dell'ultimo bilancio interinale, non sottoposto a revisione, pubblicato, da Morgan Stanley.

- B.19 Fatti recenti che Non applicabile. Morgan Stanley ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
- B.13 siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità della Garante:
- B.19 Dipendenza da Si veda Elemento B.5 per il gruppo e la posizione dell'Emittente all'interno del Gruppo Morgan Stanley.
- B.14 altre entità all'interno del gruppo:

Morgan Stanley è una holding e dipende per il finanziamento di pagamenti dalle proprie controllate e per il finanziamento di dividendi e di tutti i pagamenti di cui ai propri obblighi inclusi quelli da obbligazioni di debito.

- B.19 Principali attività Morgan Stanley è una società di servizi finanziari globali che mantiene significative posizioni di mercato in ciascuno dei propri segmenti commerciali – *Institutional Securities, Wealth Management e Investment Management*. Attraverso le proprie controllate e partecipate Morgan Stanley offre un'ampia rosa di prodotti e servizi ad un vasto e diversificato gruppo di clienti ed utenti, tra cui società per azioni, governi, istituti finanziari e persone fisiche.
- B.15 della Garante:
- B.19 Persone controllanti la Garante: Non applicabile. Morgan Stanley è una società a partecipazione pubblica quotata alla borsa di New York (New York Stock Exchange) e non partecipata direttamente o indirettamente ovvero controllata da un socio o gruppo di soci.
- B.16
- B.19 Rating attribuiti I titoli di debito a breve termine ed al lungo termine di Morgan Stanley hanno ricevuto rating, rispettivamente, di (i) P-2 e A3, con un *outlook* stabile da Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**") e (ii) A-2 e BBB+, con un *outlook* stabile, da S&P Global Ratings ("**S&P**") e (iii) R-1 (medio) ed A (alto), con *outlook* stabile da DBRS, Inc. ("**DBRS**") e (iv) F1 e A, con *outlook* stabile da Fitch Ratings, Inc. ("**Fitch**") (v) a-1 e A-, con outlook stabile da Rating and Investment Information, Inc. ("**R&I**").
- B.17 alla Garante o ai suoi titoli di debito:

DBRS (approvata UE):

DBRS non è costituita nello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da DBRS Ratings Limited, che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating, come nel tempo modificato (il "**Regolamento CRA**") dalla rilevante autorità competente.

Fitch (approvata UE):

Fitch non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da Fitch Ratings Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

Moody's (approvata UE):

Moody's non è costituita nello SEE ma il rating da essa assegnato a Morgan Stanley è approvato da Moody's Investors Service Limited che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rile-

vante autorità competente.

R&I:

R&I non è costituita nello SEE e non è registrata ai sensi del Regolamento CRA nell'Unione Europea.

S&P (approvata UE):

S&P non è costituita nello SEE ma il rating da essa assegnato a Morgan Stanley è approvato, con efficacia dal 9 aprile 2012, da Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

C. TITOLI

- C.1 Tipo e classe dello Strumento Finanziario / codice di identificazione: Gli Strumenti Finanziari sono emessi in forma di strumenti Finanziari non subordinati (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*). Gli Strumenti finanziari sono emessi in forma di certificati al portatore.
ISIN: DE000MS0GWQ0
Codice Comune (*Common Code*): 191779835
Codice Titoli tedesco (*WKN*): MS0GWQ
- C.2 Valuta: EUR ("EUR")
- C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari: Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari sono liberamente trasferibili.
- C.8 Diritti connessi agli Strumenti Finanziari (compreso il *ranking* e le restrizioni a tali diritti): **Diritti Connessi agli Strumenti Finanziari:**
Gli Strumenti Finanziari prevedono il diritto a pagamenti di interesse e importi di rimborso ai portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un "**Portatore**" a congiuntamente i "**Portatori**").

Ranking degli Strumenti Finanziari:

Status degli Strumenti Finanziari:

Gli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno pari posizione nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Limitazione dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari:

Rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per motivi fiscali

Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della Data di Scadenza ad opzione dell'Emittente per motivi fiscali. Il rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per motivi fiscali sarà possibile se in seguito ad un cambiamento, o modifica, di leggi o regolamenti (inclusa ogni modifica a, o cambiamento in, una interpretazione o applicazione ufficiale di tali leggi o regolamenti), della giurisdizione in

cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente di pagamento ha/hanno la propria/loro sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano state/i oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi che riguardino la fiscalità o l'obbligo di pagare oneri di qualsiasi tipo, l'Emittente e/o la Garante siano costrette a pagare importi aggiuntivi sugli Strumenti Finanziari.

Rimborso anticipato automatico

Qualora gli Strumenti Finanziari prevedano un meccanismo di rimborso anticipato automatico e tale rimborso anticipato automatico si verifichi, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati anticipatamente ed automaticamente senza obbligo di alcuna esplicita dichiarazione di disdetta da parte dell'Emittente. Un evento di rimborso anticipato automatico si verifica se in una qualsiasi data specificata che sia una data di osservazione, un importo legato all'indice, determinato a tale data di osservazione, sia superiore o uguale ad un certo livello (il "**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**"). Tale importo legato all'indice è determinato dal livello ufficiale di chiusura dell'Indice. La probabilità del verificarsi di un evento di rimborso anticipato automatico dipende sostanzialmente dal rilevante metodo applicato per la determinazione dell'importo legato all'indice (incluso il numero delle date di osservazione verificatesi durante la vita del rilevante Strumento Finanziario) nonché il valore dello specifico Livello di Rimborso Anticipato Automatico. In caso di una somma di andamenti positivi, da calcolarsi per periodi di tempo, ciascuno avente la stessa data iniziale ma diverse date di osservazione come date finali e, pertanto, aventi termini diversi, la probabilità del verificarsi di un evento di rimborso automatico sarà – in relazione allo specifico Livello di Rimborso Anticipato Automatico – generalmente molto meno probabile comparata a Strumenti Finanziari che non contengono tale caratteristica addittiva, poiché Strumenti Finanziari contententi tale caratteristica richiedono regolarmente livelli di chiusura di indici più alti al fine di causare un evento di rimborso anticipato automatico. Ciononostante, ogni tale Livello di Rimborso Anticipato Automatico specificato dovrebbe essere considerato tener presente il numero di date di osservazione durante la vita del rilevante Strumento Finanziario e la possibilità di sommare ogni andamento risultante dal rilevante numero di date di osservazione. Il rilevante importo di rimborso sarà calcolato in conformità alla formula indicata dagli Strumenti Finanziari.

Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura

Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della data di scadenza ad opzione dell'Emittente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura dandone avviso entro il periodo di avviso specificato ai Portatori ed all'importo di rimborso specificato.

"**Modifica Normativa**" indica che, in seguito all'adozione di una legge o sua interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria o di vigilanza, l'Emittente subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti

Finanziari.

"**Turbativa delle Operazioni di Copertura**" indica che l'Emittente è incapace, dopo aver usato sforzi commercialmente ragionevoli, di (A) acquisire, stabilire, ristabilire, mantenere sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio di emissione e compimento dei propri obblighi di cui agli Strumenti Finanziari ovvero (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una di tali operazioni o attivi.

"**Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura**" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), o altre spese al fine di stabilire ogni operazione che ritenga necessaria al fine di coprire il rischio di cui agli Strumenti Finanziari.

- C.11 Ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato: È stata fatta richiesta di ammissione a quotazione degli Strumenti Finanziari sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX® ("**EU-ROTLX**") organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. MPSCS agirà come *Liquidity Provider*/Responsabile del Collocamento per gli Strumenti Finanziari ai sensi del Regolamento di EUROTLX.

L'esecuzione degli ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito www.eurotlx.com. MPSCS anticipa che la negoziazione su EUROTLX sarà avviata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione.

La validità dell'offerta è soggetta alla condizione che l'ammissione a negoziazione sia autorizzata da EUROTLX prima della Data di Emissione. MPSCS si impegna a richiedere l'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari presso EUROTLX alla Data di Emissione.

In relazione agli Strumenti Finanziari, MPSCS si riserva il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione presso il Sistema di Internalizzazione Sistemica denominato ("De@IDone Trading" ("**DDT**"), gestito ed organizzato da MPSCS stessa, che agisce in qualità di Internalizzatore Sistemico così come definito dalla Direttiva 2014/65/UE ("**MIFID 2**").

- C.15 Descrizione del modo in cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore dello/degli strumento(i) sottostante(i): Il rimborso degli Strumenti Finanziari dipende dall'andamento dell'Indice sottostante. L'Indice sottostante è soggetto alle fluttuazioni giornaliere dei mercati dei capitali. Il valore delle degli Strumenti Finanziari può aumentare o diminuire durante la loro durata, a seconda dell'andamento dell'Indice sottostante.

Nel caso di un rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari le fluttuazioni dell'Indice sottostante possono influenzare la determinazione dell'importo di rimborso specificato.

- C.16 Data di scadenza degli strumenti derivati – data di esercizio o data di riferimento finale: La Data di Scadenza degli Strumenti Finanziari è il 7 febbraio 2022 (la "**Data di Scadenza**").
La data di riferimento finale degli Strumenti Finanziari è il 24 gennaio 2022.

C.17 Descrizione delle modalità di regolamento: Il regolamento degli Strumenti Finanziari sarà effettuato attraverso il sistema di compensazione mediante pagamento dell'importo di Rimborso Legato all'Indice ai Portatori.

C.18 Descrizioni di come si generano proventi su Strumenti Finanziari:

Interesse: Vedasi sub C.8.

Strumenti Finanziari legati ad Indici:

Gli Strumenti Finanziari fruttano interessi a tasso fisso in relazione all'andamento dell'Indice sottostante. Relativamente all'andamento dell'Indice sottostante, il tasso di interesse può corrispondere a 0%

Tasso di Interesse:

Strumenti Finanziari legati ad Indici:

"**Tasso di interesse**" significa rispetto a ciascun Periodo di Interesse una percentuale determinata dall'Agente di Determinazione secondo le seguenti disposizioni:

(a) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita) in relazione alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera (come definita in prosieguo), il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * \text{2,00\%}$$

corrispondente a

EUR 1.000 moltiplicati per 2,00%.

(b) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia inferiore alla Barriera, il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà 0,00%.

Dove:

"**Barriera**" significa 75,00% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 7 febbraio 2019.

"**Data Finale di Valutazione dell'Indice**" significa 24 gennaio 2022.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data di Determinazione dell'Interesse**" significa 24 luglio 2019 (la "**Prima Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Primo Periodo di Interesse e alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, 24 gennaio 2020 (la "**Seconda Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Secondo Periodo di Interesse e alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, 24 luglio 2020 (la "**Terza Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Terzo Periodo di Interesse e alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, 25 gennaio 2021 (la "**Quarta Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Quarto Periodo di Interesse e alla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, 26 luglio 2021 (la "**Quinta Data di Determinazione dell'Interesse**") relativamente al Quinto Periodo di Interesse

e alla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, 24 gennaio 2022 relativamente al Sesto Periodo di Interesse e alla Sesta Data di Pagamento dell'Interesse (la "**Sesta Data di Determinazione dell'Interesse**").

"**Periodi di Interessi**" significa ciascuno dei seguenti a partire da dalla Data di Emissione, inclusa, (la "**Data di Decorrenza dell'Interesse**") sino alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Primo Periodo di Interesse**"), dalla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Secondo Periodo di Interesse**"), dalla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Terzo Periodo di Interesse**"), dalla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarto Periodo di Interesse**"), dalla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quinto Periodo di Interesse**"), dalla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, sino alla Data di Scadenza (come di seguito definita), esclusa, (il "**Sesto Periodo di Interesse**", ciascuno un "**Periodo di Interesse**"). L'Interesse sugli Strumenti Finanziari sarà pagato posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse.

Date di decorrenza dell'interesse

La Data di Emissione degli Strumenti Finanziari.

Date di pagamento dell'interesse:

"**Date di Pagamento dell'Interesse**" significa ciascuna delle seguenti date: 7 agosto 2019 (la "**Prima Data di Pagamento dell'Interesse**"), 7 febbraio 2020 (la "**Seconda Data di Pagamento dell'Interesse**"), 7 agosto 2020 (la "**Terza Data di Pagamento dell'Interesse**"), 8 febbraio 2021, (la "**Quarta Data di Pagamento dell'Interesse**"), 9 agosto 2021 (la "**Quinta Data di Pagamento dell'Interesse**"), (la "**Sesta Data di Pagamento dell'Interesse**") e la Data di Scadenza (la "**Sesta Data di Pagamento dell'Interesse**"). Qualora una Data di Pagamento dell'Interesse non cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come definito al § 5(2)) il pagamento sarà posticipato al successivo giorno corrispondente ad un Giorno Lavorativo. I portatori non hanno diritto ad alcun ulteriore interesse o ulteriori pagamenti dovuti a seguito di una delle rettifiche di cui sopra.

Sottostante su cui si basa il tasso di interesse:

i	Indice	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori	Borsa Collegata
1	Indice STOXX Europe 600 Utilities Price EUR	SX6P Index	Multiscambio (Multi-exchange)	Tutte le Borse

Rimborso:

L'importo di rimborso di Strumenti Finanziari corrisponderà all'importo di Rimborso Legato ad Indici. L'importo di Rimborso Legato ad Indici corrisponderà:

- (a) qualora il Livello Finale dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici per Strumento Finanziario sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per 100%.

- (b) qualora il Livello Finale dell'Indice e sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * (\text{Livello Finale dell'Indice} / \text{Livello Iniziale dell'Indice})$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per il quoziente del Livello Finale dell'Indice e il Livello Iniziale dell'Indice.

Dove:

"**Livello Finale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 7 febbraio 2019.

"**Data Finale di Valutazione dell'Indice**" significa il 24 gennaio 2022.

"**Barriera**" significa 75% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data di Valutazione dell'Indice**" significa la Data Iniziale di Valutazione dell'Indice, la Data Finale di Valutazione dell'Indice, ciascuna Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico e ciascuna Data di Determinazione dell'Interesse.

"**Orario di Valutazione dell'Indice**" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Indice.

"**Indice**" o "**Indici**" significa l'Indice come stabilito nella colonna "Indice" nella seguente tabella:

Indice	ISIN	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori
Indice STOXX Europe 600 Utilities Price EUR	EU0009658962	SX6PIndex	Multiscambio (Multi-exchange)

- C.19 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo:

Il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

- C.20 Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni:

Un indice segue l'andamento di uno specifico tipo di sottostanti. Tali sottostanti possono essere azioni, materie prime o valori di riferimento relativi a settori economici nonché ad altri valori di riferimento. L'indice è calcolato sui prezzi del sottostante.

Informazioni sull'Indice sottostante sono reperibili in relazione all'Indice STOXX Europe 600 Utilities su: www.stoxx.com.

D. RISCHI

- D.2 Informazioni sui Principali rischi che sono specifici per l'Emittente e la Garante: Vi sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità dell'Emittente e della Garante di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di Strumenti Finanziari emessi nell'ambito del Programma ed alle obbligazioni della Garante ai sensi della Garanzia.

MSBV

I principali rischi in relazione a Morgan Stanley rappresenteranno anche i principali rischi in relazione a MSBV, sia come enti singolarmente considerati sia come facenti parte del gruppo di società Morgan Stanley.

I rischi specifici per MSBV includono:

- la capacità di MSBV di adempiere alle proprie obbligazioni dipende dal fatto che il gruppo Morgan Stanley adempia a sua volta ai propri obblighi nei confronti di MSBV; e
- rischi relativi alle procedure fallimentari in Olanda.
- tutti i beni materiali di MSBV sono obbligazioni di una o più società all'interno del Gruppo Morgan Stanley e l'abilità di adempiere tali obbligazioni da parte di MSBV dipende da tali società adempienti le loro obbligazioni verso MSBV. Qualora una di tali società del Gruppo Morgan Stanley subisca delle perdite rispetto ad una delle proprie attività (indipendentemente dal fatto che tali attività si riferiscano a MSBV o meno) l'abilità di tale società ad adempiere ai propri obblighi nei confronti di MSBV potrebbe essere pregiudicata, così da esporre i portatori di strumenti finanziari emessi da MSBV al rischio di perdita.

Morgan Stanley

I seguenti rischi principali incidono su Morgan Stanley e dato che Morgan Stanley è la controllante finale di MSBV, incido anche su MSBV:

- **Rischio di Mercato:** i risultati delle operazioni di Morgan Stanley possono essere materialmente influenzate da fluttuazioni di mercato e da condizioni economiche globali ed altri fattori, incluse modifiche nei valori patrimoniali. La detenzione di posizioni larghe e concentrate può esporre Morgan Stanley a perdite. Tali fattori possono provocare perdite per una posizione o un portafoglio detenuto da Morgan Stanley.
- **Rischio di Credito:** Morgan Stanley è esposta al rischio che terzi siano indebitati non adempiano ai propri obblighi nonché un'inadempienza di una grande istituzione finanziaria possa influire negativamente i mercati finanziari. Tali fattori provocano il rischio di perdite derivanti nel caso in cui un mutuatario, controparte o emittente non adempia ai suoi obblighi finanziari nei confronti di Morgan Stanley.
- **Rischio Operativo:** Morgan Stanley è soggetta al rischio di perdita o danno alla propria reputazione, provocati dall'inadeguatezza o insuccesso di processi, o di fattori umani o da altri eventi o esterni (ad esempio frode, furto, rischio legale e di *compliance*, attacchi cibernetici, o danno ad attività fisiche). Morgan Stanley può incorrere a rischio operativo circa

l'intero scopo delle proprie attività aziendali, incluse attività che generano reddito (ad esempio vendita e negoziazione) e supporto e controllo di gruppi (ad esempio tecnologia informativa ed elaborazione di transazioni). Un attacco cibernetico, violazione di informazioni o di tecnologia potrebbero influire negativamente sull'abilità di Morgan Stanley di condurre la propria attività, di gestire la propria esposizione al rischio o risultare in una diffusione o misura di informazioni riservate o proprietarie e altrimenti influire negativamente sui propri risultati operativi, sulla liquidità e condizione finanziaria nonché causare danni alla reputazione

- **Rischio di Liquidità:** la liquidità è essenziale per le attività di Morgan Stanley e Morgan Stanley si affida a fonti esterne per finanziare una parte significativa delle proprie operazioni. Gli oneri finanziari e l'accesso ai mercati del capitale di debito dipende significativamente dai propri rating di credito. Morgan Stanley è una holding non operativa e dipende da dividendi, distribuzioni e altri pagamenti, delle proprie collegate. Inoltre, liquidità e condizione finanziaria di Morgan Stanley sono state nel passato e potrebbero essere in futuro influenzate negativamente dai mercati statunitensi ed internazionali e da condizioni economiche. Quale risultato di quanto detto in precedenza, sussiste un rischio che Morgan Stanley non sia in grado di finanziare le proprie attività a causa dell'impossibilità di accedere ai mercati dei capitali o dell'impossibilità di liquidare le sue attività. Inoltre, sussiste un rischio che la condizione finanziaria di Morgan Stanley o la propria solidità complessiva siano influenzate negativamente da un'incapacità ovvero inabilità percepita di adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni finanziarie. Morgan Stanley sperimenta inoltre rischi associati al finanziamento causati dal mercato o da eventi di stress idiosincratico che possono portare a cambiamenti inaspettati nei fabbisogni di finanziamento ovvero ad un'incapacità di raccogliere nuovi finanziamenti.
- **Rischio Legale, Regolamentare o di Rispetto di Norme:** Morgan Stanley è soggetta al rischio di sanzioni legali, regolamentari, perdita sostanziale finanziaria incluse condanne, giudizi, danni e/o accordi transattivi o danno alla reputazione che possa subire quale risultato di una propria omissione ad ottemperare alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Morgan Stanley è inoltre soggetta a rischio contrattuale e commerciale quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non siano esigibili. Inoltre Morgan Stanley è inoltre soggetta a regole e regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e contro il finanziamento del terrorismo. Le incertezze e le ambiguità circa l'interpretazione e l'applicazione dell'*U.S. Tax Cuts and Jobs Act* potrebbero influire negativamente su Morgan Stanley.
- **Gestione del Rischio:** le strategie di gestione del rischio, i modelli e processi di Morgan Stanley potrebbero non essere del tutto efficaci al fine di mitigare la sua esposizione al rischio in ogni settore di mercato o nei confronti di ogni tipo di rischio.

- Ambiente Concorrenziale: Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di altre società di servizi finanziari, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività. Inoltre mercati di negoziazione automatizzati possono influire negativamente sull'attività di Morgan Stanley e possono incrementare la concorrenza (ad esempio aumentando la pressione su spread denaro-lettera (*bid-offer*) di offerta, commissioni o margini o compensi comparabili). Infine, l'abilità di Morgan Stanley a mantenere ed attrarre impiegati qualificati è critica al successo della propria attività e la non osservanza di fare ciò può influire negativamente sul proprio andamento.
- Rischio Internazionale: Morgan Stanley è soggetta a numerosi rischi politici, economici, legali, fiscali, operativi, di franchise ed altri rischi quale risultato delle proprie operazioni internazionali (inclusi rischi di possibile nazionalizzazione, espropriazione, controlli prezzi, controlli capitale, controlli cambi, aumenti di tasse e imposte ed altre azioni restrittive governative nonché lo scoppio di ostilità o instabilità politica e governativa) che possono avere un impatto negativo sui suoi affari in molti modi. Il ritiro anticipato del Regno Unito dall'Unione Europea potrebbe influire negativamente su Morgan Stanley.
- Rischio di Acquisizioni, Dismissioni e di *Joint Venture*: Morgan Stanley potrebbe non essere in grado di ottenere per intero il valore atteso da acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, partecipazioni di minoranza ed alleanze strategiche e
- Rischio Relativo all'Esercizio di Potenziali Poteri di Misure di Risoluzione: l'applicazione di requisiti regolamentari e strategie negli Stati Uniti per facilitare la risoluzione ordinaria di grandi istituzioni finanziarie può porre un maggiore rischio di perdita per i portatori di titoli garantiti da Morgan Stanley e rendere oggetto Morgan Stanley di ulteriori restrizioni.

D.3 Principali rischi che sono specifici per gli Strumenti Finanziari: Si ricorda esplicitamente ai potenziali investitori in Strumenti Finanziari che un investimento in Strumenti Finanziari comporta rischi finanziari che, nel caso in cui si verificassero, potrebbero portare ad un calo del valore di Strumenti Finanziari. I potenziali investitori in Strumenti Finanziari dovrebbero essere pronti a sostenere una perdita totale del loro investimento in Strumenti Finanziari.

D.6 Aspetti Generali: Un investimento in Strumenti Finanziari comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e della tipologia o struttura di Strumenti Finanziari. Un investimento in Strumenti Finanziari è adatto solo a potenziali investitori che (i) possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i vantaggi e i rischi di un investimento in Strumenti Finanziari e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento al medesimo; (ii) hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per soppesare tali vantaggi e rischi in relazione alla situazione finanziaria individuale dell'investitore e per valutare l'impatto che Strumenti Finanziari avranno sul loro portafoglio di investimento complessivo; (iii) comprendono pienamente le condizioni di Strumenti Finanziari e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanziari; (iv) sono in grado di sostenere il rischio economico che comporta un inve-

stimento in Strumenti Finanziari fino al momento della scadenza degli stessi; e (v) riconoscono che potrebbe non essere possibile disporre di Strumenti Finanziari per un considerevole periodo di tempo, o addirittura solamente alla scadenza degli stessi.

Rischio di Tasso di Interesse:

Il rischio di tasso di interesse è uno dei rischi centrali di Strumenti Finanziari fruttiferi. Il livello del tasso di interesse sui mercati monetari e dei capitali può oscillare giornalmente e causare una variazione giornaliera del valore di Strumenti Finanziari. Il rischio di tasso di interesse è il risultato dell'incertezza sui cambiamenti futuri del livello del tasso di interesse del mercato. In generale, gli effetti di questo rischio aumentano con l'aumentare dei tassi di interesse di mercato.

Rischi associati alla riforma dell'EURIBOR® e altri tassi di interesse 'benchmarks':

Il 30 giugno 2016 è entrata in vigore la normativa europea su indici usati come benchmark su strumenti finanziari e su contratti finanziari ovvero per misurare la performance di fondi d'investimento (il "**Regolamento sui Benchmarks**"). Tale normativa si applica nella sua interezza dal 1° gennaio 2018. Il Regolamento sui *Benchmarks* potrebbe avere un impatto sostanziale su Strumenti Finanziari legati ad un tasso o un indice di riferimento ('*benchmark*'). La scomparsa di un '*benchmark*' o modifiche alle modalità di amministrazione di un '*benchmark*' potrebbero causare rettifiche al regolamento, alla disdetta anticipata, valutazione discrezionale da parte dell'Agente di Calcolo, de-listing (se quotato) o altre conseguenze in relazione a Strumenti Finanziari legati a tale '*benchmark*'. Ognuna di tali conseguenze potrebbe avere un impatto sostanzialmente negativo sul valore ed il guadagno di ciascuno Strumento Finanziario.

Potenziale sostituzione del LIBOR®:

Le banche centrali in tutto il mondo, inclusa l'*U.S. Federal Reserve System*, hanno incaricato gruppi di lavoro, a cui partecipano anche operatori di mercato (i "**Comitati per un Tasso Alternativo**"), di trovare successori idonei al rispettivo tasso LIBOR®, che si basino su operazioni di mercato identificabili. La ricerca relativa ad una sostituzione si è velocizzata nel momento in cui il Consiglio per la Stabilità Finanziaria ha reso noto che le incertezze relative al LIBOR® rappresentano una potenziale vulnerabilità sistemica seria e un rischio sulla base di operazioni ridotte nel mercato di credito interbancario. Nel luglio 2017 l'amministratore della *Financial Conduct Authority* (la '*FCA*') del Regno Unito, responsabile per il LIBOR®, ha chiesto un regolare periodo di transizione da quattro a cinque anni dal LIBOR® al tasso di riferimento, che possa essere scelto come Tasso Alternativo dai Comitati per un Tasso Alternativo. Nella comunicazione la FCA ha reso noto che parte dal presupposto di non essere in grado di mantenere il LIBOR® con il proprio influsso o coercizione dello stato per il periodo successivo al 2021. Ogni sviluppo di allontanamento dal LIBOR® nonché sviluppi futuri regolamentari o di mercato possono avere un effetto sostanzialmente negativo sulla rendita e sui prezzi del mercato secondario di ogni Strumento Finanziario che vi fa riferimento.

Rischio di Credito:

Chiunque acquisti Strumenti Finanziari fa affidamento sull'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante e non può vantare diritti nei confronti di altri soggetti. I Portatori sono esposti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente e della Garante di adempiere ai pagamenti di interessi e/o rimborsi ai quali l'Emittente e la Garante sono tenute ai sensi di Strumenti Finanziari. Il rischio è tanto più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante.

<p>Rischio di <i>Spread</i> del Credito:</p>	<p>I fattori che influenzano lo <i>spread</i> del credito includono, fra l'altro, l'affidabilità creditizia ed il <i>rating</i> dell'Emittente, la probabilità di insolvenza, il tasso di recupero, il tempo rimanente alla scadenza di Strumenti Finanziari e le obbligazioni derivanti da qualsiasi prestazione in garanzia o garanzia, nonché le dichiarazioni relative a crediti privilegiati o subordinati. Anche la situazione di liquidità, il livello generale dei tassi d'interesse, gli sviluppi economici generali e la valuta, nella quale il rilevante Strumento Finanziario è denominato, possono avere un effetto positivo o negativo.</p> <p>I Portatori sono esposti al rischio che lo <i>spread</i> di credito dell'Emittente e della Garante aumenti, col risultato di una diminuzione nel prezzo di Strumenti Finanziari.</p>
<p><i>Rating</i> degli Strumenti Finanziari:</p>	<p>Un eventuale <i>rating</i> di Strumenti Finanziari potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi dell'investimento in tali Strumenti Finanziari. Allo stesso modo, i <i>rating</i> potrebbero venire sospesi, declassati o ritirati. Tale sospensione, declassamento e ritiro potrebbe avere un effetto negativo sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione di Strumenti Finanziari. Un <i>rating</i> del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o detenere titoli e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di <i>rating</i> in qualsiasi momento.</p>
<p>Rischio di Reinvestimento:</p>	<p>I Portatori possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità provenienti dalla vendita di Strumenti Finanziari. L'utile che il Portatore riceverà da Strumenti Finanziari dipende non solo dal prezzo e dal tasso di interesse nominale di Strumenti Finanziari, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della vita di Strumenti Finanziari possano essere reinvestiti ad un tasso di interesse uguale o maggiore a quello previsto da Strumenti Finanziari stessi. Il rischio che il tasso di interesse generale di mercato scenda al di sotto del tasso di interesse di Strumenti Finanziari nel corso della loro vita è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali di Strumenti Finanziari in questione.</p>
<p>Rischio di Liquidità:</p>	<p>Generalmente Strumenti Finanziari forniscono un certo flusso finanziario. Le Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari indicano a che condizioni, in quali date, ed in che misura vengono pagati gli importi a titolo di interessi e/o rimborso. Nell'eventualità che le condizioni concordate non si verifichino, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso.</p> <p>Il verificarsi del rischio di liquidità potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente e della Garante di fare pagamenti di interesse e/o di rimborsare gli Strumenti Finanziari, per intero o in parte.</p>
<p>Rischio di Inflazione:</p>	<p>Il rischio di inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale di Strumenti Finanziari. Se il tasso di inflazione è maggiore o uguale al rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.</p>
<p>Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito:</p>	<p>Se un Portatore fa ricorso a un prestito per finanziare l'acquisto di Strumenti Finanziari e gli stessi successivamente subiscono un inadempimento, o se il prezzo di negoziazione degli Strumenti Finanziari diminuisce significativamente, il Portatore potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del proprio investimento, ma sarebbe anche tenuto a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può</p>

aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontata la propria capacità di ripagare il prestito o i relativi interessi utilizzando gli utili di un'operazione finanziaria. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la propria situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, al fine di verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito ed il prestito stesso su richiesta, e valutare la possibilità di incorrere in una perdita anziché in un guadagno.

Compenso Collocatore:	del	L'Emittente a sua discrezione può stipulare accordi di collocamento con varie istituzioni finanziarie ed altri intermediari, (ciascuno un " Collocatore "). Ogni Collocatore conviene, laddove siano soddisfatte determinate condizioni, che la sottoscrizione di Strumenti Finanziari avvenga a un prezzo equivalente o inferiore al Prezzo di Emissione. Ai Collocatori potrà inoltre essere corrisposta una commissione periodica relativamente a tutti gli Strumenti Finanziari in circolazione alla data di scadenza inclusa, a un tasso a discrezione dell'Emittente, che potrà variare di volta in volta.
Costi/Spese Operazioni Finanziarie:	per	Quando Strumenti Finanziari vengono acquistate/i o vendute/i, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni e i costi per l'operazione finanziaria) previsti nel prezzo di acquisto o di vendita di Strumenti Finanziari. Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o annullare qualsiasi utile derivante dal possesso di Strumenti Finanziari. Di norma, gli istituti di credito addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – siano coinvolte nell'esecuzione di un ordine, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, operatori nazionali o <i>broker</i> in mercati esteri, ai Portatori possono venire addebitate spese di intermediazione, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).
Modifiche:	Nor-	Gli Strumenti Finanziari sono soggetti al diritto tedesco. Non possono essere fornite assicurazioni relativamente all'impatto di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria o di modifiche del diritto tedesco (o diritto applicabile in Germania) nonché della prassi amministrativa in Germania successivamente alla data del Prospetto di Base.
Mancanza di <i>Cross-Default</i> e di <i>Cross-Acceleration</i> di MSBV o Morgan Stanley:	di	Gli Strumenti Finanziari emessi da MSBV non beneficiano di alcun <i>cross-default</i> o <i>cross-acceleration</i> con altri indebitamenti di MSBV o Morgan Stanley. Inoltre, un <i>covenant default</i> da parte di Morgan Stanley, quale garante, o un evento di bancarotta, insolvenza o riorganizzazione di Morgan Stanley, quale garante, non costituisce un evento di <i>default</i> rispetto agli Strumenti Finanziari emessi da MSBV.
Reperibilità Informazioni:	di	Né l'Emittente, la Garante, il Collocatore/i Collocatori o alcuna delle rispettive società affiliate rilascia alcuna dichiarazione in merito ai sottostanti. Ognuno di tali soggetti può aver acquisito, o durante la durata degli Strumenti Finanziari può acquisire, informazioni non pubbliche in relazione ai sottostanti che sono o possono essere rilevanti nel contesto degli Strumenti Finanziari. L'emissione degli Strumenti Finanziari non creerà alcun obbligo da parte di tali persone di divulgare ai Portatori o a qualsiasi altra parte tali informazioni (siano esse riservate o meno). Può sorgere il rischio che l'Emittente, la Garante, il Collocatore/i Collocatori o una qualsiasi delle rispettive affiliate possa trarre vantaggio in relazione alle informazioni relative ad un sottostante rispetto al livello di informazioni di un Portatore.

- Potenziale Conflitto di Interessi:** Potenziali conflitti di interessi possono sorgere tra l'agente per le determinazioni ed i Portatori, anche in relazione a talune determinazioni e giudizi discrezionali che l'agente per le determinazioni può effettuare e che possono influenzare l'importo ricevibile a titolo di interessi, se del caso, e/o di rimborso di Strumenti Finanziari.
- Rischio Valutario:** Un Portatore di Strumenti Finanziari denominati in una valuta diversa dalla valuta del paese di origine del Portatore o in una valuta diversa da quella in cui il Portatore desidera ricevere fondi o, nel caso di Strumenti Finanziari, in cui l'Indice sottostante è denominato in una valuta estera diversa dalla valuta di regolamento degli Strumenti Finanziari è esposto al rischio di variazioni dei tassi di cambio che possono influenzare il rendimento e/o l'importo di rimborso di tali Strumenti Finanziari.
- Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari siano denominati in una valuta di un mercato emergente o collegati ad una o più valute di un mercato emergente, va notato che tali valute dei mercati emergenti possono essere significativamente più volatili delle valute di mercati più sviluppati. Le valute dei mercati emergenti sono fortemente esposte al rischio che in futuro si verifichi una crisi valutaria. Questi fattori fanno sì che tali titoli abbiano un profilo di rischio più elevato.
- Regime Fiscale:** I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentarie o tasse secondo le leggi e la prassi adottata nel paese in cui Strumenti Finanziari vengono trasferiti o in altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere posizioni ufficiali da parte delle autorità fiscali o sentenze relative a strumenti finanziari innovativi quali Strumenti Finanziari. Si consiglia ai potenziali investitori di non fare affidamento sulle informazioni relative al regime fiscale contenuta nel Prospetto di Base, bensì di rivolgersi al proprio consulente fiscale riguardo al proprio regime fiscale relativamente all'acquisto, alla vendita e al rimborso di Strumenti Finanziari. Solo tali consulenti sono in grado di valutare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Il regime fiscale individuale di Strumenti Finanziari di cui sopra può avere un impatto negativo sul rendimento che un potenziale investitore può ottenere dall'investimento in Strumenti Finanziari.
- FATCA:** Secondo orientamenti recentemente rilasciati dovessero gli Strumenti Finanziari (i) essere emessi (a) dopo la data che cade sei mesi dopo la data in cui regolamenti definitivi del *U.S. Treasury* che abbiano definito il termine "*foreign passthru payment*" siano registrati presso il Registro Federale (*Federal Register*) (la "**Data di Esenzione**") o (b) essere emessi prima della Data di Esenzione, nella misura in cui gli Strumenti Finanziari ai fini della tassazione dei redditi statunitensi siano sostanzialmente modificati dopo la Data di Esenzione ovvero (c) essere classificati come titoli azionari ai fini fiscali statunitensi, o in mancanza di una scadenza stabilita o termine, allora (ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del *Code* o altra simile normativa attuativa di un approccio intergovernativo ("**FATCA**")), l'Emittente ed altre istituzioni finanziarie tramite cui siano fatti pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari potranno richiedere di ritenere una tassa statunitense di un tasso del 30% su tutti, o parte dei, pagamenti fatti rispetto agli Strumenti Finanziari, eccetto che la ritenuta su "*foreign passthru payment*" non sia richiesta prima del successivo tra il 1 gennaio 2019 o la data di pubblicazione nel Registro Federale di regolamenti definitivi che definiscono il termine "*foreign passthru payment*". Regolamenti definitivi del *US Treasury* che abbiano definito il termine "*foreign passthru payment*",

attualmente non sono ancora stati registrati presso il Registro Federale (*Federal Register*). Inoltre, la ritenuta FATCA può doversi applicare se, successivamente alla Data di Esenzione, (i) l'Emittente crea ed emette ulteriori Strumenti Finanziari con modalità che non integrano una "riapertura qualificata" ("*qualified reopening*") ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense che siano consolidati e formino una singola serie con gli Strumenti Finanziari in circolazione ovvero che (ii) gli Strumenti Finanziari siano significativamente modificati ai fini fiscali statunitensi (anche nel caso in cui un "*benchmark*" sia sostituito in conformità ai termini del Prospetto di Base), qualora tale sostituzione o modifica si traduca in un presunto scambio degli Strumenti Finanziari ai fini fiscali federali statunitensi. L'applicazione di FATCA agli interessi, al capitale ed agli altri importi pagati in relazione a Strumenti Finanziari non è chiara. Se FATCA dovesse imporre la deduzione o trattenuta di un importo in relazione alla ritenuta alla fonte statunitense da interessi, capitale o altri pagamenti su (o in relazioni a) Strumenti Finanziari, allora né l'Emittente, né alcun agente né alcun altro soggetto sarebbe, ai sensi delle condizioni di Strumenti Finanziari, obbligato a corrispondere importi aggiuntivi a causa della deduzione o trattenuta di tale imposta. Pertanto, gli investitori potrebbero, se FATCA fosse attuata come attualmente proposta dal *U.S. Internal Revenue Service*, ricevere un importo a titolo di interessi o capitale inferiore rispetto alle attese.

Possibile applicazione della Sezione 871(m):

L'Emittente ha determinato che gli Strumenti Finanziari non siano soggetti a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense come descritto in prosieguo e istruisce i propri agenti e agenti incaricati della ritenuta che nessuna ritenuta è necessaria, a meno che tale agente o agente incaricato della ritenuta abbia conoscenza o abbia ragione di conoscere diversamente.

La Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense (*Internal Revenue Code*) (il "**Codice Tributario Statunitense**") e dei Regolamenti Tributarî promulgati a riguardo ("**Sezione 871(m)**") impongono una ritenuta alla fonte del 30% (o un'aliquota inferiore applicabile ai dividendi ai sensi di un accordo) a certi 'equivalenti a dividendi' pagati o dovuti a Portatori non statunitensi rispetto a certi strumenti finanziari legati ad azioni o indici statunitensi, che includono azioni statunitensi. Fatta salva la seguente discussione sugli Strumenti Finanziari emessi prima del 1° gennaio 2019, uno Strumento Finanziario legato ad azioni o indici statunitensi che include azioni statunitensi (uno "**Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi**") sarà generalmente soggetto al regime di ritenuta di cui alla Sezione 871(m) qualora all'emissione (i) abbia un 'delta' di 0,80 o superiore rispetto all'azione statunitense sottostante o (ii) replichi sostanzialmente la performance economica dell'azione statunitense sottostante, determinata da un test di 'equivalenza sostanziale' che, tra altri fattori, prenda in considerazione il numero iniziale di azioni necessarie a copertura totale della transazione. I test descritti sopra sono stabiliti nei regolamenti e, il test applicabile, dipenderà dalle condizioni del rilevante Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni. Ai sensi di tali regolamenti, la ritenuta potrà essere applicata anche quando il rilevante Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni non preveda pagamenti legati esplicitamente ad un dividendo. Le disposizioni prevedono certe eccezioni ai requisiti di ritenuta, in particolare per strumenti legati a certi indici ad ampia scala (un "**indice qualificato**") che abbiano requisiti di

cui ai regolamenti.

Ai sensi di una recente comunicazione IRS, la Sezione 871(m) non si applicherà a Strumenti Finanziari emessi successivamente al 1 gennaio 2021 che non abbiano '*delta one*' rispetto ad azioni statunitensi. Qualora le condizioni di uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sia soggetto ad una "modifica significativa", lo Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sarà generalmente trattato come rimesso al tempo della modifica significativa.

I calcoli di "delta" sono generalmente effettuati alla "data di calcolo", che è la prima tra (i) l'ora di determinazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, ossia, quando tutte le condizioni rilevanti sono state concordate, e (ii) l'emissione degli Strumenti Finanziari. Tuttavia, se il momento del *pricing* precede di più di 14 giorni di calendario l'emissione degli Strumenti Finanziari, la data di calcolo corrisponde alla data di emissione degli Strumenti Finanziari. In tali circostanze, le informazioni relative alle determinazioni finali ai fini della Sezione 871(m) possono essere disponibili solo dopo l'emissione degli Strumenti Finanziari. Di conseguenza, un Portatore non statunitense dovrebbe acquisire tale Strumento Finanziario solo se disposto ad accettare il rischio che lo Strumento Finanziario sia trattato come soggetto a ritenuta.

L'ammontare di un "**equivalente ad un dividendo**" per un contratto "**semplice**" è uguale al prodotto (a) dell'ammontare del dividendo per azione, (b) del numero di azioni dell'azione sottostante statunitense in ogni Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni e (c) del delta e, per un contratto "complesso" al prodotto (x) dell'ammontare del dividendo per azione e (y) della copertura iniziale.

L'importo equivalente al dividendo sarà determinato alla prima data tra (a) la data di registrazione del dividendo e (b) la data precedente alla data ex-dividendo. Sarà imposta una ritenuta sull'importo equivalente al dividendo alla successiva tra (a) la data di determinazione dell'importo equivalente al dividendo e (b) la data successiva in cui sia avvenuto un pagamento su uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi all'investitore non statunitense (inclusa ogni disposizione o liquidazione dello Strumento Finanziario).

L'Emittente determinerà se uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sia soggetto a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) effettuando i calcoli di cui sopra. Qualora la ritenuta sia applicabile, l'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo addizionale rispetto agli importi così trattenuti.

La determinazione dell'Emittente non è vincolante per l'IRS e l'IRS può non essere d'accordo con la sua determinazione. La Sezione 871(m) è complessa e la sua applicazione può dipendere dalle circostanze del Portatore non statunitense. Ad esempio, l'applicazione della Sezione 871(m) potrà essere influenzata qualora un Portatore non statunitense entri in un'altra transazione relativa all'acquisto di uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi. Conseguentemente, un Portatore non statunitense dovrà consultare i propri consulenti finanziari circa la potenziale applicazione della Sezione 871(m) agli Strumenti Finanziari nelle loro particolari circostanze.

Rischi connessi ad un rimborso anticipato:

Nel caso in cui l'Emittente e la Garante fossero obbligate ad aumentare gli importi dovuti in relazione a Strumenti Finanziari a causa di qualsiasi trattenuta o deduzione per o a titolo di, qualsiasi imposta,

tassa o onere governativo presente o futuro di qualsiasi natura imposti, riscossi, incassati, trattenuti o stabiliti, da o per conto della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente di pagamento ha la propria sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui Strumenti Finanziari siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, a seconda dei casi, o una qualsiasi suddivisione politica dei medesimi o qualsiasi autorità presente nei, o dei, medesimi che abbia giurisdizione fiscale, l'Emittente o la Garante possono rimborsare tutti gli Strumenti Finanziari in circolazione in conformità alle Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari.

Nel caso in cui Strumenti Finanziari siano rimborsati anticipatamente per motivi fiscali, l'importo di rimborso specificato potrebbe essere inferiore al valore nominale di Strumenti Finanziari e i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Nel caso in cui Strumenti Finanziari siano rimborsati anticipatamente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, Incremento dei Costi di Copertura e/o Turbativa dei Costi di Copertura, l'importo di rimborso specificato pagabile per Strumenti Finanziari potrebbe essere inferiore al valore nominale di Strumenti Finanziari ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Impossibilità per il Portatore di chiedere il rimborso anticipato, salvo ove diversamente specificato:

I Portatori non hanno il diritto di richiedere il rimborso anticipato di Strumenti Finanziari nel corso della durata degli stessi. Qualora l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente Strumenti Finanziari, ma non eserciti tale diritto e non li rimborsi anticipatamente ai sensi delle Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari, la realizzazione del valore economico (o di una parte di esso) di Strumenti Finanziari è possibile solo tramite la vendita degli stessi.

Poiché il certificato globale può essere conservato da o per conto di Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("**CBF**"), i Portatori dovranno fare affidamento sulle procedure di CBF per trasferimenti, pagamenti e comunicazioni con l'Emittente:

Strumenti Finanziari emessi ai sensi del Prospetto di Base sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**"). Tale Certificato Globale è depositato presso CBF. **In nessuna circostanza i Portatori avranno diritto di ricevere Titoli definitivi.** CBF manterrà evidenza dei diritti di proprietà sui Certificati Globali. Finché Strumenti Finanziari saranno rappresentati da un Certificato Definitivo, i Portatori potranno negoziare i propri diritti di proprietà solamente attraverso CBF.

Finché Strumenti Finanziari saranno rappresentati da un Certificato Globale, l'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento derivanti da Strumenti Finanziari effettuando pagamenti a CBF, affinché siano accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. Un portatore di un diritto di proprietà su un Certificato Globale dovrà fare affidamento sulle procedure di CBF al fine di ricevere i pagamenti relativi a Strumenti Finanziari. L'Emittente non può essere in alcun modo ritenuta responsabile delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sui Certificati Globali.

In nessuna circostanza l'Emittente può essere ritenuto responsabile di atti od omissioni da parte di CBF, nonché delle eventuali perdite che un Portatore può subire a causa di tali atti od omissioni, in generale, e delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sui Certificati Globali, in particolare.

Ulteriori fattori che influenzano il

I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in Strumenti Finanziari comporta un rischio di valutazione relati-

valore degli Strumenti Finanziari legati ad un sottostante:

vamente ad un Indice sottostante. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza in operazioni su Strumenti Finanziari il cui valore è basato sul/sui loro rispettivo/i Indice/i. Il valore di un Indice è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, quali le attività commerciali del rilevante emittente, fattori macroeconomici e la speculazione. Se il sottostante è costituito da un paniere di Indici, fluttuazioni nel valore di un singolo componente potrebbero essere sia compensate sia amplificate da fluttuazioni nel valore degli altri componenti. Inoltre, l'andamento storico di un Indice non è indicativo dell'andamento futuro. Modifiche dell'andamento di un Indice influenzano il prezzo di negoziazione di Strumenti Finanziari, e non si può prevedere se il valore di un Indice salirà o scenderà.

Se il diritto rappresentato da Strumenti Finanziari è calcolato utilizzando una valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta di Strumenti Finanziari, o se il valore di un sottostante viene determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta di Strumenti Finanziari, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in Strumenti Finanziari può comportare rischi basati sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, e che il rischio di perdita non si riferisce solo all'andamento di un Indice, ma anche ad eventuali movimenti sfavorevoli della valuta estera, unità di valuta o unità di conto. Tali movimenti sfavorevoli possono aumentare il rischio di perdita del Portatore.

Operazioni per Compensare o Limitare il Rischio:

Chiunque intenda utilizzare Strumenti Finanziari come strumento di copertura deve essere a conoscenza del rischio di correlazione. Strumenti Finanziari possono risultare uno strumento di copertura non perfetto per un Indice sottostante o un portafoglio di cui faccia parte l'Indice sottostante. Inoltre, potrebbe non essere possibile liquidare Strumenti Finanziari ad un livello che rifletta direttamente il prezzo dell'Indice sottostante o del portafoglio di cui faccia parte l'Indice sottostante. I potenziali investitori non devono fare affidamento sulla possibilità di concludere operazioni finanziarie nel corso della durata di Strumenti Finanziari al fine di compensare o limitare i relativi rischi; ciò dipende dalle condizioni di mercato e, qualora Strumenti Finanziari siano legati ad un Indice sottostante, dalle specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni finanziarie siano concluse ad un prezzo di mercato sfavorevole, che comporterebbe una perdita per il Portatore.

Ampliamento dello *Spread* tra Prezzo di Acquisto e di Vendita:

In situazioni particolari del mercato, in cui l'Emittente non sia proprio in grado di concludere operazioni di copertura o in cui tali operazioni finanziarie siano molto difficili da concludere, si può temporaneamente ampliare lo *spread* tra prezzo di acquisto e di vendita che possono essere quotati dall'Emittente in modo da limitare il rischio economico per l'Emittente. Pertanto, i Portatori che vendono i propri Strumenti Finanziari sul mercato o fuori mercato, potrebbero farlo ad un prezzo sostanzialmente inferiore all'effettivo valore di Strumenti Finanziari al momento della vendita.

Effetto sugli Strumenti Finanziari delle Operazioni di Copertura dell'Emittente:

L'Emittente può utilizzare una parte del ricavato della vendita di Strumenti Finanziari per operazioni finanziarie volte a coprire i rischi della medesima legati alla Tranche di Strumenti Finanziari. In tal caso, l'Emittente o una sua società partecipata può concludere operazioni finanziarie che corrispondano alle obbligazioni dell'Emittente derivanti da Strumenti Finanziari. Non può essere escluso che, caso per caso, il prezzo di un Indice sottostante, ove presente, sia influenzato da tali

operazioni finanziarie. Stipulare o concludere tali operazioni di copertura può influenzare la probabilità che si verifichino o non si verifichino eventi determinanti qualora il valore di Strumenti Finanziari si basi sul verificarsi o meno di un determinato evento in relazione ad un Indice sottostante.

Nessuna Protezione dei Depositi: Strumenti Finanziari non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.*) né dal Testo Unico tedesco sulle Garanzie dei Depositi (*Einlagensicherungsgesetz*).

Illiquidità del Mercato: È impossibile prevedere come Strumenti Finanziari verranno negoziati sul mercato secondario, se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà o meno un mercato. Se Strumenti Finanziari non sono negoziati su alcuna borsa valori, potrebbe risultare più difficile reperire le informazioni riguardanti i prezzi e la liquidità e i prezzi del mercato di Strumenti Finanziari potrebbero esserne influenzati negativamente. La liquidità di Strumenti Finanziari può essere influenzata anche da restrizioni all'offerta e alla vendita di titoli in alcune giurisdizioni. Quanto più limitato è il mercato secondario, tanto più difficile può essere per i Portatori realizzare il valore di Strumenti Finanziari prima della data di scadenza.

Negoziazione secondaria ristretta: La negoziazione negli Strumenti Finanziari può essere condotta tramite uno o più sistemi elettronici cosicché i prezzi d'"acquisto" e "vendita" possono essere quotati per negoziazioni in borsa e fuori borsa. Qualora un sistema elettronico di negoziazione usato dall'Emittente e/o le sue controllate diventi parzialmente o totalmente non disponibile, tale sviluppo avrebbe un effetto corrispondente sull'abilità degli investitori a negoziare gli Strumenti Finanziari.

Strumenti finanziari offerti su un mercato regolamentato: Qualora gli Strumenti Finanziari siano offerti su un mercato regolamentato possono essere offerti ad un prezzo superiore o inferiore al Prezzo di Emissione.

In ogni caso, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere gli Strumenti Finanziari ad un prezzo superiore al prezzo originariamente pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari. Ciò perché, sebbene gli Strumenti Finanziari siano negoziati su una borsa valori, potrebbe esserci scarso mercato secondario o nessun mercato secondario e, pertanto, potrebbe essere impossibile o estremamente difficile vendere gli Strumenti Finanziari al prezzo desiderato.

Valore di Mercato degli Strumenti Finanziari: Il valore di mercato di Strumenti Finanziari sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante, nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi *swap*, i tassi di rendimento dell'interesse sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla scadenza di Strumenti Finanziari.

Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere Strumenti Finanziari prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dell'Indice o degli Indici, dei tassi di riferimento e dei tassi *swap* non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso *swap* rilevante durante la vita di un qualsiasi Strumento Finanziario.

Rischio del Prezzo di Mercato – Andamento Storico:	Il prezzo storico di uno Strumento Finanziario non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Strumento Finanziario. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di Strumenti Finanziari salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo <i>spread</i> tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.
Rischio legato al ritiro dell'offerta:	Previo accordo con MPSCS, l'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e non procedere all'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della data di emissione. In caso di ritiro o mancata prosecuzione relativamente agli Strumenti Finanziari, gli investitori dovranno tener presente che non sarà corrisposto alcun importo per compensare tale ritiro o mancata prosecuzione e gli investitori potranno peraltro essere soggetti al rischio di reinvestimento.
Rischio legato alla chiusura anticipata dell'offerta:	In caso di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione da parte dell'Emittente, gli Strumenti Finanziari potranno essere emesse/i ad un importo nominale complessivo inferiore a quello previsto. Tale importo nominale complessivo inferiore potrà influire sulla liquidità dei degli Strumenti Finanziari e sull'abilità dell'investitore di gli Strumenti Finanziari sul mercato secondario.
Rischio legato a commissioni e/o ulteriori costi inclusi nel prezzo di emissione:	<p>Va notato che il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari potrà includere commissioni di collocamento e/o ulteriori costi non considerati in fase di determinazione del prezzo degli Strumenti Finanziari nel mercato secondario.</p> <p>Tali commissioni e/o ulteriori costi potranno influire sul rendimento degli Strumenti Finanziari e tale rendimento potrà riflettere adeguatamente il rischio degli Strumenti Finanziari e potrà essere inferiore al rendimento offerto da titoli simili negoziati sul mercato. Ciò non significa che gli Strumenti Finanziari forniscano alcun rendimento positivo.</p> <p>L'investitore dovrà inoltre tenere in considerazione che qualora gli Strumenti Finanziari siano venduti sul mercato secondario, le commissioni e/o costi addizionali inclusi nel prezzo di emissione potranno non essere compensati dal prezzo di vendita e potranno determinare un rendimento non in linea con il rischio associato agli Strumenti Finanziari.</p>
Rischi Generali Relativi a Strumenti Finanziari Strutturati:	In generale, un investimento in Strumenti Finanziari per cui il pagamento dell'interesse, ove presente, e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di un indice può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il pericolo che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito convenzionale nello stesso periodo e/o che il Portatore perda l'intero capitale dei propri Strumenti Finanziari o una parte sostanziale di esso. Inoltre, i potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali Strumenti Finanziari può essere molto volatile (a seconda della volatilità del relativo sottostante). Né il valore corrente né il valore storico del/dei rilevante/i sottostante/sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tale/tali sottostante/sottostanti durante la vita di un qualsiasi Strumento Finanziario.
Strumenti Finanziari legati ad Indici:	Strumenti Finanziari legati ad Indici sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati, e/o eventuali pagamenti di interesse, ma gli importi dovuti circa il capitale e/o interesse dipende-

ranno dall'andamento dell'Indice, che può contenere sostanziale credito, tasso di interesse, tasso di cambio o altri rischi. L'importo di rimborso e/o il pagamento di interessi, se del caso, pagabili dall'Emittente potrebbe essere notevolmente inferiore al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e può addirittura essere pari a zero. In quest'ultimo caso il Portatore perderebbe l'intero investimento.

Strumenti Finanziari legate/i ad Indici non sono in alcun modo sponsorizzate/i, approvate/i, vendute/i od offerte/i dallo Sponsor dell'Indice o dal rispettivo licenziante dell'Indice e tale Sponsor dell'Indice o licenziante non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere espliciti o impliciti, o relativamente ai risultati da ottenersi dall'uso dell'Indice e/o dal valore dell'Indice in un certo tempo. Ogni Indice è determinato, composto e calcolato dal proprio rispettivo Sponsor dell'Indice o licenziante, senza riguardo al rilevante Emittente degli Strumenti Finanziari. Nessuno degli Sponsor dell'Indice o dei licenzianti è responsabile o ha partecipato alla determinazione o alle tempistiche dei prezzi o quantità di Strumenti Finanziari da essere emesse/i o alla determinazione o al calcolo della formula di rimborso in contanti degli Strumenti Finanziari.

Nessuno degli Sponsor dell'Indice o dei licenzianti ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, marketing o negoziazione degli Strumenti Finanziari. Lo Sponsor dell'Indice o il licenziante dell'Indice non ha alcuna responsabilità per le rettifiche dell'agenzia di calcolo fatte per l'Indice.

L'investitore potrebbe perdere il valore del suo intero investimento o parte di esso, a seconda dei casi.

E. OFFERTA

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi: Le ragioni dell'offerta degli Strumenti Finanziari è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Rispetto a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti nel gruppo di cui fa parte.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta: Valore Nominale Complessivo: sino a EUR 5.000.000 (corrispondenti a 5.000 unità).
Prezzo di Emissione: EUR 1.000 per Strumento Finanziario (unità). (commissioni pagate a un distributore, se applicabile, saranno rivelate su richiesta).

Non vi è alcun lotto minimo o massimo relativo alla richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari.

Gli Strumenti Finanziari sono collocati tramite offerta al pubblico. Il collocamento degli Strumenti Finanziari non avverrà sulla base di un accordo di collocamento relativo agli Strumenti Finanziari.

Periodo di Offerta: oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva, un'offerta di Strumenti Finanziari ("Offerta") potrà essere fatta in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 7 gennaio 2019 (incluso) sino al 1 febbraio 2019 (incluso), (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definito in prosieguo).

Periodo di Sottoscrizione: gli Strumenti Finanziari potranno essere sottoscritti in Italia dal 7 gennaio 2019 (incluso) sino alle 16:30 CET del 1 febbraio 2019 (incluso), salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adoterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Categoria dei potenziali investitori: in Italia gli Strumenti Finanziari sono offerti al pubblico esclusivamente da parte del Collocatore.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Responsabile del Collocamento, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna degli Strumenti Finanziari: gli Strumenti Finanziari saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Francoforte sul Meno, Germania. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: gli Strumenti Finanziari non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento degli Strumenti Finanziari. Il pagamento degli Strumenti Finanziari da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione degli Strumenti Finanziari.

- E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti: MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) in prosieguo.
- MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come la controparte di copertura di Morgan Stanley & Co. International Plc, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione agli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come *liquidity provider*/responsabile del collocamento fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Portatori. Con riferimento all'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su EUOTLX, MPSCS riveste inoltre il ruolo di specialista.
- Potenziali conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare dall'offerta di ogni Strumento Finanziario in relazione all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.
- Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore degli Strumenti Finanziari.
- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore: L'Emittente non addebita spese o tasse al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altre persone, quali i collocatori, non possano addebitare delle spese o tasse.